



# COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

*Medaglia d'Oro al Valore Militare*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

UBALDINO EMILIO  
23.03.17 11:09:26



FERRARI FRANCESCO  
23.03.17 11:26:08



**N: 56**

**Oggetto:** Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo al “Progetto per la riqualificazione e l'ampliamento dell'attività esistente di itticultura” della IGF Società Agricola Srl ubicato in Loc. Vignarca n. 24 del Comune di Piombino. Provvedimento conclusivo

L'anno **duemilaventitre** il giorno **quindici** del mese di **marzo**, in Piombino, si è riunita la Giunta Comunale, convocata alle ore **08:30 e seguenti**, per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. **Francesco Ferrari - Sindaco**

	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
FERRARI Francesco	(Sindaco)	X	-
Luigi Coppola	Assessore	X	-
Simona Cresci	Assessore	X	-
Giuliano Parodi	Assessore	X	-
Marco Vita	Assessore	-	X
Sabrina Nigro	Assessore	X	-
Vittorio Ceccarelli	Assessore	-	X
Carla Bezzini	Assessore	X	-

Presenti Numero: 6

Assenti Numero: 2

Partecipa il **Dott Emilio Ubaldo Segretario Generale** del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Dlgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle competenze della Giunta comunale.

Visto l'art. 67 e 68 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta.

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 - "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 357/1997 - "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- la L. n. 241/1990 - "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- le "Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza, direttiva 92/43/CEE «Habitat», art. 6, paragrafi 3 e 4", del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, approvate con Intesa del 28/11/2019 tra il Governo e le Province autonome di Trento e Bolzano e predisposte per ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del contenzioso comunitario avviato in data 10 luglio 2014 con l'EU Pilot 6730/14, recepite dalla Regione Toscana con D.G.R. n. 13 del 10/01/2022, che sono, tra l'altro, il riferimento nazionale che precisa come coordinare le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e la procedura di VIA con la Valutazione di Incidenza Ambientale;
- la Sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea (Ottava Sezione) nella causa C-177/11 del 21/06/2012;
- la Comunicazione della Commissione "Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE" del 28/09/2021;
- la L.R.T. n. 10/2010 - "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- la L.R.T. n. 30/2015 - "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 10/2010";
- la D.G.R.T. n. 1196 del 01/10/2019 - "L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)";
- la D.G.R.T. n. 654/2008 - "Attuazione art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR)";
- la D.G.R.T. n. 454/2008 - "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione";
- la D.G.R.T. n. 13 del 10/01/2022 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'armonizzazione e la semplificazione dei procedimenti relativi alla valutazione di incidenza in recepimento delle Linee Guida nazionali";
- il Regolamento della Riserva Naturale "Padule Orti-Bottagone", adottato con del. c.p. n. 87 del 28.04.2004, pronunciamento regionale con d.g.r. n. 644 del 18.09.2006; con particolare riferimento al Titolo IV Direttive per la disciplina delle aree contigue.

Premesso che:

- in data 29/10/2022, ns. prott. n. 43528/2022 e n. 43530/2022, la Società IGF Società Agricola Srl, P.IVA 01653590537, presentava al Comune di Piombino istanza di avvio del procedimento in

oggetto; successivamente perfezionata e integrata in data 07/11/2022, ns. prott. n. 44685/2022, 44687/2022 e 44688/2022;

- il progetto ricade nell'elenco di cui all'allegato IV, comma 1, lettera e), della parte seconda al D.Lgs. n. 152/2006;

- il procedimento di verifica di assoggettabilità comprende la Valutazione di Incidenza sui seguenti Siti della Rete Natura 2000: codice IT5160010 nonché Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata "Padule Orti-Bottagone";

- ai sensi dell'art. 45Bis della L.R.T n. 10/2010, l'autorità competente è il Comune di Piombino;

- ai sensi dell'art. 73Quater, comma 2, della L.R.T n. 10/2010, la valutazione d'incidenza sugli interventi ed i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità e a VIA è effettuata dal Comune, nell'ambito delle relative procedure, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Regione;

- in data 10/11/2022 veniva avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

- nei procedimenti di competenza comunale, l'Autorità competente è la Giunta Comunale che adotta pertanto le pronunce di compatibilità ambientale sulla base delle valutazioni tecniche del NTV per effetto della D.G.C. n. 52/2018;

- in data 10/11/2022 veniva pubblicato sul sito internet istituzionale lo Studio preliminare ambientale;

- in data 11/11/2022 è stato comunicato al Ministero della Transizione Ecologica (ns. prott. n. 45342 e 45346), al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (ns. prott. n. 45351 e 45354), all'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Bacini idrografici della Toscana della Liguria e dell'Umbria (ns. prott. n. 45357 e 45358), alla Regione Toscana (ns. prott. n. 45361 e 45363), al Dipartimento di Piombino Elba dell'ARPAT (ns. prott. n. 45365 e 45367), all'Azienda USL Toscana Nord Ovest (ns. prott. n. 45368 e 45369), all'Autorità idrica Toscana (ns. prott. n. 45373 e 45375), al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa (ns. prott. n. 45377 e 45380), alla Provincia di Livorno (ns. prott. n. 45382 e 45383), alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno (ns. prott. n. 45384 e 45385), alla Società Parchi Val di Cornia (ns. prott. n. 45390 e 45392), all'Azienda Servizi Ambientali (ASA) (ns. prott. n. 45393 e 45394) e ai Settori Programmazione Territoriale ed Economica, Lavori pubblici e Servizio Politiche ambientali dell'Ente (ns. prot. n. 45400), l'avvenuta pubblicazione della documentazione sopra detta al fine di ottenere, entro 30 giorni, eventuali pareri, osservazioni e contributi tecnici;

- in data 11/11/2022, ns. prot. n. 45421/2022, veniva richiesto alla Regione Toscana il parere obbligatorio e vincolante previsto dall'art. 73Quater, comma 2, della L.R.T. n. 10/2010;

- in data 01/12/2022, ns. prot. n. 49043/2022, perveniva al Servizio Politiche ambientali il parere del Settore Lavori pubblici dell'Ente, allegato al presente verbale;

- in data 07/12/2022, ns. prot. n. 50063/2022, l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Bacini idrografici della Toscana della Liguria e dell'Umbria, inviava il proprio parere di competenza sullo Studio preliminare ambientale, allegato al presente verbale;

- in data 12/12/2022, ns. prot. n. 50473/2022, perveniva il parere di ARPAT sulla procedura in oggetto, allegato al presente verbale;

- in data 20/12/2022, ns. prott. n. 51753, n. 51759, n. 51761 e n. 51767, veniva convocato il NTV del Comune di Piombino e trasmessi i pareri pervenuti;

- in data 28/12/2022, ns. prot. n. 53215/2022, perveniva il parere obbligatorio e vincolante della Regione Toscana sulla Valutazione di Incidenza Ambientale;

- in data 30/12/2022, ns prot. n. 53278/2022, ns. prot. 53278/2022, veniva trasmesso il parere di cui al punto precedente ai membri del NTV;

- i suddetti pareri sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Piombino;

- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

- in data 17/01/2023 si riuniva il NTV, il quale, in considerazione del parere obbligatorio e vincolante della Regione Toscana sul procedimento di VincA e delle normative europee, nazionali e regionali, ha valutato necessario, tra le altre cose, sottoporre il progetto alla procedura di valutazione

- di impatto ambientale (VIA) comprensiva di valutazione appropriata per l'endoprocedimento di Valutazione di Incidenza ambientale;
- in data 18/01/2023 veniva caricata sul gestionale la proposta di Delibera di Giunta Comunale contenente il provvedimento espresso e motivato di seguito riportato: *“di sottoporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) comprensiva di valutazione appropriata per l'endoprocedimento di Valutazione di Incidenza ambientale il “Progetto per la riqualificazione e l'ampliamento dell'attività esistente di itticultura” della IGF Società Agricola Srl, ubicato in Loc. Vignarca n. 24, del Comune di Piombino per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa”*;
  - in data 25/01/2023, ns. prot. n. 3728/2023, perveniva all'Amministrazione da parte della Proponente un'istanza di sospensione temporanea del procedimento in oggetto;
  - in data 26/01/2023, l'Amministrazione con Determina Dirigenziale n. 55/2023 accordava, per i motivi espressi nella premessa della Determina, la sospensione dei termini per un periodo di 30 giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990, trattandosi di un'espressa istanza della Società e non di un'esigenza dell'Amministrazione e stabiliva conseguentemente, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, la proroga di 20 giorni per la conclusione del procedimento a partire dal giorno successivo alla scadenza dei 30 giorni di sospensione concessi per l'acquisizione di ogni ulteriore informazione e/o indicazione ritenuta indispensabile per la definizione del procedimento;
  - nella medesima data veniva inviata la D.D. n. 55/2023 di sospensione del procedimento alla Società proponente, al Sindaco e all'Assessore competente con ns. prott. n. 3899/2023 e n. 3898/2023 rispettivamente;
  - in data 27/01/2023, ns. prot. n. 3952/2023, veniva inviata la D.D. n. 55/2023 ai membri del NTV, convocato un nuovo NTV del Comune di Piombino per la data odierna con ns. prott. n. 4041/2023, n. 4043/2023, n. 4046/2023 e n. 4048/2023 e richiesta la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune della D.D. sopra detta;
  - in data 30/01/2023 la D.D. n. 55/2023 veniva pubblicata sul sito istituzionale del Comune;
  - approfittando della sospensione del procedimento, in data 24/02/2023 e 28/02/2023, i Dirigenti dei Settori Politiche ambientali e demanio, Lavori pubblici e Programmazione Territoriale ed Economica tenevano un incontro di approfondimento sul tema del procedimento integrato VIA-VincA con i Settori regionali VIA – VAS e Tutela della natura e del mare;
  - in data 28/02/2023, ns. prot. n. 8369, lo Studio legale Ghisalberti & De Rossi inviava al Comune, per conto della Società IGF, una nota in merito al procedimento, chiedendo al Comune *“[...] di rivedere la propria posizione – allo stato espressa solo informalmente – attendendo la conclusione della fase di Valutazione Appropriata da parte della Regione Toscana prima di disporre l'assoggettamento alla procedura di VIA del Progetto IGF. In via subordinata, si chiede comunque una proroga della sospensione del procedimento autorizzativo in oggetto già accordata sino alla data odierna (cfr., comunicazione di Codesto Spettabile Comune del 26 gennaio 2023), per consentire alla società assistita un ulteriore confronto con le amministrazioni coinvolte”*;
  - in data 01/03/2023, ns. prot. n. 8562/2023, il Settore Politiche ambientali e demanio smistava la nota ai Settori dell'Amministrazione partecipanti al Nucleo Tecnico di Valutazione e inoltrava la nota di cui al punto precedente ai membri del NTV dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest e della Società Parchi della Val di Cornia;
  - in data 07/03/2023 si riuniva il Nucleo Tecnico di Valutazione dell'Amministrazione.

Preso atto che il Nucleo Tecnico di Valutazione nella seduta del 17 gennaio 2023 ha rilevato che, sulla base del parere obbligatorio e vincolante della Regione Toscana, non può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente e in particolare sul sito Natura 2000, e pertanto, anche in base a quanto disposto dalle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza “Direttiva 92/43/CEE «Habitat», art. 6, paragrafi 3 e 4” del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, approvate con Intesa del 28/11/2019 tra il Governo e le Province autonome

di Trento e Bolzano e recepite dalla Regione Toscana con D.G.R. n. 13 del 10/01/2022, ha valutato necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) comprensiva di valutazione appropriata per l'endoprocedimento di Valutazione di Incidenza ambientale.

Considerata la sospensione del procedimento richiesta dalla Società Proponente e la nota dello Studio legale Ghisalberti & De Rossi inviata per conto della Società IGF in data 28/02/2023.

Preso atto che nella seduta del 07/03/2023, il Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV) dell'Amministrazione, a seguito del parere obbligatorio e vincolante della Regione Toscana, sulla base della normativa vigente e anche alla luce degli approfondimenti effettuati nel periodo di sospensione del procedimento, ha confermato quanto già espresso nella seduta del 17/01/2023 ossia di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) comprensiva di valutazione appropriata per l'endoprocedimento di Valutazione di Incidenza ambientale.

Preso atto, altresì, che il NTV dell'Amministrazione nella medesima seduta ha ritenuto, per quanto concerne la richiesta dello Studio legale Ghisalberti & De Rossi, per conto della Società IGF, nella nota pervenuta in data 28/02/2023, ns. prot. n. 8369, di “[...] proroga della sospensione del procedimento autorizzativo in oggetto già accordata sino alla data odierna (cfr., comunicazione di Codesto Spettabile Comune del 26 gennaio 2023), per consentire alla società assistita un ulteriore confronto con le amministrazioni coinvolte”, che non vi siano i presupposti per la concessione di un'ulteriore proroga e che, comunque, la stessa non può essere concessa in quanto l'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 con cui è stata concessa la prima proroga prevede la sospensione dei termini per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.

Ritenuto di condividere le valutazioni tecniche di competenza del NTV dell'Amministrazione riunitosi in data 07 marzo 2023 e in data 17 gennaio 2023 e quindi di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) comprensiva di valutazione appropriata per l'endoprocedimento di Valutazione di Incidenza ambientale.

Con voti unanimi e palesi e con votazione separata per quanto attiene l'immediata eseguibilità della presente deliberazione resa necessaria per garantire di provvedere tempestivamente all'attuazione delle azioni indicate;

### **DELIBERA**

1. di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006, alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) comprensiva di valutazione appropriata per l'endoprocedimento di Valutazione di Incidenza ambientale il “Progetto per la riqualificazione e l'ampliamento dell'attività esistente di itticultura” della IGF Società Agricola Srl, ubicato in Loc. Vignarca n. 24, del Comune di Piombino per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;
2. di ritenere che il proponente, nel procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), dovrà tener conto nella documentazione da presentare dei pareri pervenuti. Tale attività non impedirà all'autorità competente di richiedere in fase di nuovo procedimento ulteriori chiarimenti e integrazioni;
3. di non concedere la proroga della sospensione del procedimento richiesta dalla Società;
4. di inviare copia del presente atto a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, ossia:

- Ministero della Transizione Ecologica;
- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Bacini idrografici della Toscana della Liguria e dell'Umbria;
- Regione Toscana;
- Dipartimento di Piombino Elba dell'ARPAT;
- Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- Autorità idrica Toscana;
- Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa;
- Provincia di Livorno;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno;
- Società Parchi Val di Cornia;
- Azienda Servizi Ambientali (ASA)
- Settori Programmazione Territoriale ed Economica, Lavori Pubblici;

5. di trasmettere la presente delibera alla proponente IGF Società Agricola Srl, al tecnico incaricato dalla Società arch. Cristina Guerrieri e allo Studio legale Ghisalberti & De Rossi;

6. che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, i pareri pervenuti e i verbali delle sedute del NTV del 07 marzo 2023 e del 17 gennaio 2023, allegati alla presente, siano pubblicati, integralmente e con modalità tali da garantire la riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente in fase di istanza di avvio del procedimento, nel sito internet istituzionale dell'autorità competente ai sensi dell'art. 19, commi 10 e 12 del D.Lgs 152/2006;

7. di dare atto che presso il Settore Politiche ambientali e demanio del Comune di Piombino è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

8. di conferire alla presente deliberazione **l'immediata eseguibilità** per le motivazioni indicate nel preambolo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.



CITTÀ DI  
**PIOMBINO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare*

**SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI**

**NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LA VIA, LA VAS E LA VIIncA**

(Istituito con Delibera della DGC n. 172 del 21/05/2010, DGC n. 52/2018, e DGC143/2018 ai sensi della L.R.T. n.10 del 12 febbraio 2010 e della L.R.T. n.30 del 19 marzo 2015)

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07 MARZO 2023**

Oggetto: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza comunale relativo al “Progetto per la riqualificazione e l’ampliamento dell’attività esistente di itticultura” della IGF Società Agricola Srl ubicato in Loc. Vignarca nel Comune di Piombino ai sensi dell’art. 19, alla parte seconda, del D.Lgs 152/2006 ed all’art. 48 della L.R. 10/2010. Seconda seduta

**Soggetti coinvolti nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA**

Proponente: IGF Società Agricola Srl.

Autorità Competente: Comune di Piombino

Il giorno 07 marzo 2023, ore 10:00, presso la sala riunioni del Comune di Piombino, al secondo piano di Palazzo Appiani, si riunisce il Nucleo Tecnico di Valutazione per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza comunale relativo al “Progetto per la riqualificazione e l’ampliamento dell’attività esistente di itticultura” della IGF Società Agricola Srl ubicato in Loc. Vignarca.

Sono stati convocati:

- per il Comune:
  - il Settore Programmazione Territoriale ed Economica;
  - il Settore Lavori Pubblici;
  - il SUAP;
  - il Geologo Comunale;
- l’Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- la Società Parchi della Val di Cornia.

Il Dirigente del Settore Politiche ambientali e demanio, Luca Favali, in qualità di Presidente, accerta che sono presenti:

- per il Comune:
  - Michela Carletti           Dirigente Settore Programmazione Territoriale ed Economica;
  - Stefano Vivarelli       Dirigente Settore Lavori Pubblici;
  - Francesca Biasci       Geologo Comunale;
  - Luciana Fiore           Istruttore direttivo tecnico.

Risulta assente la Società Parchi della Val di Cornia e l’Azienda USL Toscana Nord Ovest.

**Iter amministrativo**

- in data 29/10/2022, ns. prott. n. 43528/2022 e n. 43530/2022, la Società IGF Società Agricola Srl, P.IVA 01653590537, presentava al Comune di Piombino istanza di avvio del procedimento in oggetto; successivamente perfezionata e integrata in data 07/11/2022, ns. prott. n. 44685/2022, 44687/2022 e 44688/2022;
- il progetto ricade nell’elenco di cui all’allegato IV, comma 1, lettera e), della parte seconda al D.Lgs. n. 152/2006;

- il procedimento di verifica di assoggettabilità comprende la Valutazione di Incidenza sui seguenti Siti della Rete Natura 2000: codice IT5160010 nonché Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata "Padule Orti-Bottagone";
- ai sensi dell'art. 45Bis della L.R.T n. 10/2010, l'autorità competente è il Comune di Piombino;
- ai sensi dell'art. 73Quater, comma 2, della L.R.T n. 10/2010, la valutazione d'incidenza sugli interventi ed i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità e a VIA è effettuata dal Comune, nell'ambito delle relative procedure, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Regione;
- in data 10/11/2022 veniva avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
- nei procedimenti di competenza comunale, l'Autorità competente è la Giunta Comunale che adotta pertanto le pronunce di compatibilità ambientale sulla base delle valutazioni tecniche del NTV per effetto della D.G.C. n. 52/2018;
- in data 10/11/2022 veniva pubblicato sul sito internet istituzionale lo Studio preliminare ambientale;
- in data 11/11/2022 è stato comunicato al Ministero della Transizione Ecologica (ns. prott. n. 45342 e 45346), al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (ns. prott. n. 45351 e 45354), all'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Bacini idrografici della Toscana della Liguria e dell'Umbria (ns. prott. n. 45357 e 45358), alla Regione Toscana (ns. prott. n. 45361 e 45363), al Dipartimento di Piombino Elba dell'ARPAT (ns. prott. n. 45365 e 45367), all'Azienda USL Toscana Nord Ovest (ns. prott. n. 45368 e 45369), all'Autorità idrica Toscana (ns. prott. n. 45373 e 45375), al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa (ns. prott. n. 45377 e 45380), alla Provincia di Livorno (ns. prott. n. 45382 e 45383), alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno (ns. prott. n. 45384 e 45385), alla Società Parchi Val di Cornia (ns. prott. n. 45390 e 45392), all'Azienda Servizi Ambientali (ASA) (ns. prott. n. 45393 e 45394) e ai Settori Programmazione Territoriale ed Economica, Lavori Pubblici e Servizio Politiche ambientali dell'Ente (ns. prot. n. 45400), l'avvenuta pubblicazione della documentazione sopra detta al fine di ottenere, entro 30 giorni, eventuali pareri, osservazioni e contributi tecnici;
- in data 11/11/2022, ns. prot. n. 45421/2022, veniva richiesto alla Regione Toscana il parere obbligatorio e vincolante previsto dall'art. 73Quater, comma 2, della L.R.T. n. 10/2010;
- in data 01/12/2022, ns. prot. n. 49043/2022, perveniva al Servizio Politiche ambientali il parere del Settore Lavori Pubblici dell'Ente, allegato al presente verbale;
- in data 07/12/2022, ns. prot. n. 50063/2022, l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Bacini idrografici della Toscana della Liguria e dell'Umbria, inviava il proprio parere di competenza sullo Studio preliminare ambientale, allegato al presente verbale;
- in data 12/12/2022, ns. prot. n. 50473/2022, perveniva il parere di ARPAT sulla procedura in oggetto, allegato al presente verbale;
- in data 20/12/2022, ns. prott. n. 51753, n. 51759, n. 51761 e n. 51767, veniva convocato il NTV del Comune di Piombino e trasmessi i pareri pervenuti;
- in data 28/12/2022, ns. prot. n. 53215/2022, perveniva il parere obbligatorio e vincolante della Regione Toscana sulla Valutazione di Incidenza Ambientale;
- in data 30/12/2022, ns. prot. n. 53278/2022, ns. prot. 53278/2022, veniva trasmesso il parere di cui al punto precedente ai membri del NTV;
- i suddetti pareri sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Piombino;
- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- in data 17/01/2023 si riuniva il NTV, il quale, in considerazione del parere obbligatorio e vincolante della Regione Toscana sul procedimento di VincA e delle normative europee, nazionali e regionali, ha valutato necessario, tra le altre cose, sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) comprensiva di valutazione appropriata per l'endoprocedimento di Valutazione di Incidenza ambientale;
- in data 18/01/2023 veniva caricata sul gestionale la proposta di Delibera di Giunta Comunale contenente il provvedimento espresso e motivato di seguito riportato: *"di sottoporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) comprensiva di valutazione appropriata per l'endoprocedimento di Valutazione di Incidenza ambientale il "Progetto per la riqualificazione e l'ampliamento dell'attività esistente di itticultura" della IGF Società Agricola Srl, ubicato in Loc. Vignarca n. 24, del Comune di Piombino per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa"*;
- in data 25/01/2023, ns. prot. n. 3728/2023, perveniva all'Amministrazione da parte della Proponente un'istanza di sospensione temporanea del procedimento in oggetto;
- in data 26/01/2023, l'Amministrazione con Determina Dirigenziale n. 55/2023 accordava, per i motivi espressi nella premessa della Determina a cui si rimanda, la sospensione dei termini per un periodo di 30 giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990, trattandosi di un'espressa istanza della

Società e non di un'esigenza dell'Amministrazione e stabiliva conseguentemente, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, la proroga di 20 giorni per la conclusione del procedimento a partire dal giorno successivo alla scadenza dei 30 giorni di sospensione concessi per l'acquisizione di ogni ulteriore informazione e/o indicazione ritenuta indispensabile per la definizione del procedimento;

- nella medesima data veniva inviata la D.D. n. 55/2023 di sospensione del procedimento alla Società proponente, al Sindaco e all'Assessore competente con ns. prott. n. 3899/2023 e n. 3898/2023 rispettivamente;

- in data 27/01/2023, ns. prot. n. 3952/2023, veniva inviata la D.D. n. 55/2023 ai membri del NTV, convocato un nuovo NTV del Comune di Piombino per la data odierna con ns. prott. n. 4041/2023, n. 4043/2023, n. 4046/2023 e n. 4048/2023 e richiesta la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune della D.D. sopra detta;

- in data 30/01/2023 la D.D. n. 55/2023 veniva pubblicata sul sito istituzionale del Comune;

- approfittando della sospensione del procedimento, in data 24/02/2023 e 28/02/2023, i Dirigenti dei Settori Politiche ambientali e demanio, Lavori Pubblici e Programmazione Territoriale ed Economica tenevano un incontro di approfondimento sul tema del procedimento integrato VIA-VinCA con i Settori regionali VIA – VAS e Tutela della natura e del mare;

- in data 28/02/2023, ns. prot. n. 8369, lo Studio legale Ghisalberti & De Rossi inviava al Comune, per conto della Società IGF, una nota in merito al procedimento, chiedendo al Comune “[...] di rivedere la propria posizione – allo stato espressa solo informalmente – attendendo la conclusione della fase di Valutazione Appropriata da parte della Regione Toscana prima di disporre l'assoggettamento alla procedura di VIA del Progetto IGF. In via subordinata, si chiede comunque una proroga della sospensione del procedimento autorizzativo in oggetto già accordata sino alla data odierna (cfr., comunicazione di Codesto Spettabile Comune del 26 gennaio 2023), per consentire alla società assistita un ulteriore confronto con le amministrazioni coinvolte”;

- in data 01/03/2023, ns. prot. n. 8562/2023, il Settore politiche ambientali e demanio smistava la nota ai Settori dell'Amministrazione partecipanti al Nucleo Tecnico di Valutazione e inoltrava la nota di cui al punto precedente ai membri del NTV dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest e della Società Parchi della Val di Cornia.

### Descrizione del progetto

Il procedimento in oggetto riguarda, per quanto dichiarato dal proponente nello Studio preliminare ambientale, l'azienda ubicata nel Comune di Piombino (LI), in Loc. “Vignarca” n. 24, estesa per ha. 8,2 in due corpi aziendali distinti, posti ad est della centrale Enel di Tor del Sale, a circa 700 metri dalla linea di costa, e vede come attività quella dell'acquacoltura esercitata con l'allevamento ittico a terra. Allo stato attuale il corpo aziendale 1 (Immagine 1) più ampio, contraddistinto al Catasto Terreni al foglio 53 mappale 997 di estensione pari ad Ha 4,9, è occupato da vasche in cemento per acquacoltura risalenti agli anni '90 e da alcuni fabbricati in cui vengono svolte le attività di incassamento del pesce, quelle amministrative e i servizi al personale operante. Il corpo aziendale 2 (Immagine 1), invece, posto a nord del precedente, contraddistinto al Catasto Terreni al foglio 53 mappali 38, 898, 952 e 954 di estensione pari ad 3,3 ettari, è rappresentato da un terreno ineditato.




Immagine 1 estratta dallo Studio preliminare ambientale redatto dal proponente denominata

Attraverso lavori di riqualificazione e ampliamento dell'attività esistente, il proponente intende realizzare un allevamento autosufficiente di rombi e sogliole che includa l'intero ciclo produttivo, dalla produzione degli avannotti fino alla fase finale di incassettamento del prodotto finito. Il processo produttivo che il proponente definisce “integrale” è caratterizzato da un'avannotteria costituita dall'area di riproduzione e dalle aree incubatoi, larvale, post-larvale, svezzamento, post-svezzamento e pre-ingrasso. Successivamente, quando gli avannotti hanno raggiunto le dimensioni giuste, il pesce viene trasferito nel capannone di allevamento dove viene ingrassato fino al raggiungimento della dimensione commerciabile e, infine, trasferito nel fabbricato predisposto per l'incassettamento e per la spedizione ai punti vendita della merce.

Nell'area 1 saranno oggetto di manutenzione straordinaria per riorganizzazione distributiva degli spazi interni gli edifici già esistenti adibiti a: foresteria (161 mq su due livelli); uffici amministrativi e servizi al personale (400 mq); capannone per l'incassettamento del pesce (800 mq). Saranno, invece, oggetto di demolizione il magazzino, la tettoia per parcheggi e le vasche per allevamento. Infine, le opere di nuova edificazione saranno:

- capannone A per allevamento sogliole e rombi (capannone ingrasso) di mq 22.420 (Area 1);
- capannone B per produzione avannotti (avannotteria) di mq 9.100 (Area 2);
- Capannone C di servizio all'attività di acquacoltura a mare di mq 1.200 (Area 2);
- Fabbricato D nuova foresteria di 90 mq circa - (Area 1);
- Tettoia E di 150 mq (Area 1);
- Box F per guardiania di 14 mq (Area 2).

Di seguito si riporta la pianta estratta dallo Studio preliminare ambientale in cui sono riportati gli interventi di nuova edificazione previsti.



Pianta estratta dallo Studio preliminare ambientale redatto dal proponente denominata “Area 1 e 2 - Pianta chiave dello stato di progetto per la nuova edificazione”.

L'impegno maggiore a livello di demolizioni è rappresentato dai 6 blocchi-vasca realizzati in cemento armato, senza alcun rivestimento o impermeabilizzazione, per una superficie di 800 mq ciascuno. In totale trattasi di circa 1.600 mc di cemento armato da demolire. Le operazioni di demolizione interesseranno anche strutture minori in calcestruzzo blandamente armato, ormai inutilizzate tipo cassoni, canali, pozzetti, ecc.

I tre principali edifici (capannoni A, B,C) saranno realizzati con struttura prefabbricata in cemento armato, pannelli in cls tinteggiati con tonalità delle terre naturali, copertura industriale piana con sovrastante impianto fotovoltaico.

Per quanto riguarda la foresteria D si tratta di un manufatto di 90 mq di superficie coperta, su due livelli, realizzato in muratura tradizionale impostata su fondazioni continue in c.a. a “travi rovesce”.

Sia l'area 1 che l'area 2 saranno delimitate sul confine di proprietà da fasce verdi inerbita e alberate come previsto all'art. 82 delle Norme Tecniche di Attuazione di RU. Sul lato est dell'area 2 sarà mantenuta una fascia verde profonda di 15 metri di rispetto del limite di inedificabilità del fosso facente parte del Reticolo idrografico aggiornato con DCR 81/2021.

La viabilità interna, le aree a parcheggio nonché gli spazi di manovra saranno caratterizzati da superfici completamente drenanti, finite con stabilizzato di cava steso e cilindrato su massiciata in spezzato di cava.

Gli accessi carrabili alle due aree aziendali utilizzeranno strade poderali esistenti: per il capannone ingrasso e per il capannone avannotteria verrà utilizzato l'attuale accesso all'impianto IGF, mentre per accedere al

capannone C di servizio all'attività a mare, sarà utilizzata la strada podereale esistente posta a monte dell'area 2 per la quale IGF detiene già il diritto di passo.

Per gli accessi che portano all'avannotteria e al capannone di allevamento è prevista l'installazione di sistemi di disinfezione degli automezzi, un portale provvisto di ugelli che spruzza ad alta pressione la soluzione disinfettante.

L'impianto è dotato di un sistema di acquacoltura a riciclo (RAS - Recirculating Aquaculture Systems) che consente la produzione di pesce ad altissima densità in un ambiente completamente controllato. A detta del proponente questa tipologia di impianti richiedono molta meno acqua rispetto ai sistemi convenzionali poiché trattano, disinfettano e ricondizionano la maggior parte della loro acqua attraverso un sistema di ricircolo correttamente progettato che richiede un apporto minimo giornaliero di acqua, sufficiente per pulire i residui del filtro e per sostituire l'acqua persa per evaporazione.

### Valutazioni tecniche di competenza

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 - "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 357/1997 - "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- la L. n. 241/1990 - "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- le "Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza, direttiva 92/43/CEE «Habitat», art. 6, paragrafi 3 e 4", del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, approvate con Intesa del 28/11/2019 tra il Governo e le Province autonome di Trento e Bolzano e predisposte per ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del contenzioso comunitario avviato in data 10 luglio 2014 con l'EU Pilot 6730/14, recepite dalla Regione Toscana con D.G.R. n. 13 del 10/01/2022, che sono, tra l'altro, il riferimento nazionale che precisa come coordinare le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e la procedura di VIA con la Valutazione di Incidenza Ambientale;
- Sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea (Ottava Sezione) nella causa C-177/11 del 21/06/2012;
- la Comunicazione della Commissione "Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE" del 28/09/2021;
- la L.R.T. n. 10/2010 - "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- la L.R.T. n. 30/2015 – "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico – ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 10/2010";
- la D.G.R.T. n. 1196 del 01/10/2019 - "L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)";
- la D.G.R.T. n. 654/2008 - "Attuazione art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR)";
- la D.G.R.T. n. 454/2008 - "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione";
- la D.G.R.T. n. 13 del 10/01/2022 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'armonizzazione e la semplificazione dei procedimenti relativi alla valutazione di incidenza in recepimento delle Linee Guida nazionali";
- il Regolamento della Riserva Naturale "Padule Orti-Bottagone", adottato con del. c.p. n. 87 del 28.04.2004, pronunciamento regionale con d.g.r. n. 644 del 18.09.2006; con particolare riferimento al Titolo IV Direttive per la disciplina delle aree contigue.

Considerato il quadro normativo sopra esposto e tutto quanto già espresso nella seduta del Nucleo Tecnico di Valutazione del 17/01/2023.

Valutato, altresì, quanto rappresentato dallo Studio legale Ghisalberti & De Rossi, per conto della Società IGF, nella nota pervenuta in data 28/02/2023, ns. prot. n. 8369, e ritenuto che nella nota non viene riportato

alcun riferimento giurisprudenziale e normativo che non sia già stato preso in considerazione durante la seduta del NTV del 17/01/2023.

Stante quanto precede, il NTV conferma quanto già espresso durante la seduta del 17/01/2023 ossia che, a seguito del parere obbligatorio e vincolante della Regione Toscana, sulla base della normativa sopra richiamata e anche alla luce degli approfondimenti effettuati nel periodo di sospensione, è necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) comprensiva di valutazione appropriata per l'endoprocedimento di Valutazione di Incidenza ambientale.


Qualora il proponente decidesse di procedere con il procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) debba tenere conto nella documentazione da presentare dei pareri pervenuti. Tale attività non impedirà all'autorità competente di richiedere in fase di nuovo procedimento ulteriori chiarimenti e integrazioni.

Per quanto concerne la richiesta dello Studio legale Ghisalberti & De Rossi, per conto della Società IGF, nella nota pervenuta in data 28/02/2023, ns. prot. n. 8369, di "[...] proroga della sospensione del procedimento autorizzativo in oggetto già accordata sino alla data odierna (cfr., comunicazione di Codesto Spettabile Comune del 26 gennaio 2023), per consentire alla società assistita un ulteriore confronto con le amministrazioni coinvolte", il NTV ritiene che non vi siano i presupposti per la concessione di un'ulteriore proroga e che, comunque, la stessa non può essere concessa in quanto l'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 con cui è stata concessa la prima proroga prevede la sospensione dei termini per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.

Il Presidente del NTV dichiara terminati i lavori del NTV alle ore 11:00.

Visto, letto e sottoscritto:

Luca Favali




Michela Carletti




Stefano Vivarelli



Francesca Biasci



Luciana Fiore





CITTÀ DI  
**PIOMBINO**

Medaglia d'Oro al Valor Militare

---

**SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI**

**NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LA VIA, LA VAS E LA VInCA**

(Istituito con Delibera della DGC n. 172 del 21/05/2010, DGC n. 52/2018, e DGC143/2018 ai sensi della L.R.T. n.10 del 12 febbraio 2010 e della L.R.T. n.30 del 19 marzo 2015)

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2023**

Oggetto: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza comunale relativo al “Progetto per la riqualificazione e l’ampliamento dell’attività esistente di itticoltura” della IGF Società Agricola Srl ubicato in Loc. Vignarca nel Comune di Piombino ai sensi dell’art. 19, alla parte seconda, del D.Lgs 152/2006 ed all’art. 48 della L.R. 10/2010

**Soggetti coinvolti nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA**

Proponente: IGF Società Agricola Srl.

Autorità Competente: Comune di Piombino

Il giorno 17 gennaio 2023, ore 10:00, presso la sala riunioni del Comune di Piombino, al secondo piano di Palazzo Appiani, si riunisce il Nucleo Tecnico di Valutazione per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza comunale relativo al “Progetto per la riqualificazione e l’ampliamento dell’attività esistente di itticoltura” della IGF Società Agricola Srl ubicato in Loc. Vignarca.

Sono stati convocati:

- per il Comune:
  - il Settore Programmazione Territoriale ed Economica;
  - il Settore Lavori Pubblici;
  - il SUAP;
  - il Geologo Comunale;
- l’Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- la Società Parchi della Val di Cornia.

Il Dirigente del Servizio Politiche ambientali, Luca Favali, in qualità di Presidente, accerta che sono presenti

- per il Comune:

- Laura Pescini	Servizio Progettazione/Gestione strumenti urbanistici
- Francesca Biasci	Geologo Comunale
- Luciana Fiore	Servizio Politiche ambientali

- per l’azienda USL Toscana Nord Ovest, in videoconferenza: Roberto Bertani;
- per la Società Parchi della Val di Cornia: Simona Santinelli.

Risultano assenti:

- il Settore Lavori Pubblici
- SUAP;

**Iter amministrativo**

- in data 29/10/2022, ns. prott. n. 43528/2022 e n. 43530/2022, la Società IGF Società Agricola Srl, P. IVA 01653590537, presentava al Comune di Piombino istanza di avvio del procedimento in oggetto; successivamente perfezionata e integrata in data 07/11/2022, ns. prott. n. 44685/2022, 44687/2022 e 44688/2022, come da nostra richiesta del 04/11/2022, ns. prot. n. 44286/2022, effettuata ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;

- il progetto ricade nell'elenco di cui all'allegato IV, comma 1, lettera e), della parte seconda al D.Lgs. n. 152/2006;
- il procedimento di verifica di assoggettabilità comprende la Valutazione di Incidenza sui seguenti Siti della Rete Natura 2000: codice IT5160010 nonché Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata "Padule Orti-Bottagone";
- ai sensi dell'art. 45Bis della L.R.T n. 10/2010, l'autorità competente è il Comune di Piombino;
- ai sensi dell'art. 73Quater, comma 2, della L.R.T n. 10/2010, la valutazione d'incidenza sugli interventi ed i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità e a VIA è effettuata dal Comune, nell'ambito delle relative procedure, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Regione;
- in data 10/11/2022 veniva avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
- nei procedimenti di competenza comunale, l'Autorità competente è la Giunta Comunale che adotta pertanto le pronunce di compatibilità ambientale sulla base delle valutazioni tecniche del NTV per effetto della D.G.C. n. 52/2018;
- in data 10/11/2022 veniva pubblicato sul sito internet istituzionale lo Studio preliminare ambientale;
- in data 11/11/2022 è stato comunicato al Ministero della Transizione Ecologica (ns. prott. n. 45342 e 45346), al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (ns. prott. n. 45351 e 45354), all'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Bacini idrografici della Toscana della Liguria e dell'Umbria (ns. prott. n. 45357 e 45358), alla Regione Toscana (ns. prott. n. 45361 e 45363), al Dipartimento di Piombino Elba dell'ARPAT (ns. prott. n. 45365 e 45367), all'Azienda USL Toscana Nord Ovest (ns. prott. n. 45368 e 45369), all'Autorità idrica Toscana (ns. prott. n. 45373 e 45375), al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa (ns. prott. n. 45377 e 45380), alla Provincia di Livorno (ns. prott. n. 45382 e 45383), alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno (ns. prott. n. 45384 e 45385), alla Società Parchi Val di Cornia (ns. prott. n. 45390 e 45392), all'Azienda Servizi Ambientali (ASA) (ns. prott. n. 45393 e 45394) e ai Settori Programmazione Territoriale ed Economica, Lavori Pubblici e Servizio Politiche ambientali dell'Ente (ns. prot. n. 45400), l'avvenuta pubblicazione della documentazione sopra detta al fine di ottenere, entro 30 giorni, eventuali pareri, osservazioni e contributi tecnici;
- in data 11/11/2022, ns. prot. n. 45421/2022, veniva richiesto alla Regione Toscana il parere obbligatorio e vincolante previsto dall'art. 73Quater, comma 2, della L.R.T. n. 10/2010;
- in data 01/12/2022, ns. prot. n. 49043/2022, perveniva al Servizio Politiche ambientali il parere del Settore Lavori Pubblici dell'Ente, allegato al presente verbale;
- in data 07/12/2022, ns. prot. n. 50063/2022, l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Bacini idrografici della Toscana della Liguria e dell'Umbria, inviava il proprio parere di competenza sullo Studio preliminare ambientale, allegato al presente verbale;
- in data 12/12/2022, ns. prot. n. 50473/2022, perveniva il parere di ARPAT sulla procedura in oggetto, allegato al presente verbale;
- in data 20/12/2022, ns. prott. n. 51753, n. 51759, n. 51761 e n. 51767, veniva convocato il NTV del Comune di Piombino per la data odierna e trasmessi i pareri pervenuti;
- in data 28/12/2022, ns. prot. n. 53215/2022, perveniva il parere obbligatorio e vincolante della Regione Toscana sulla Valutazione di Incidenza Ambientale, allegato al presente verbale;
- in data 30/12/2022, ns prot. n. 53278/2022, ns. prot. 53278/2022, veniva trasmesso il parere di cui al punto precedente ai membri del NTV;
- i suddetti pareri sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Piombino;
- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

### Descrizione del progetto

Il procedimento in oggetto riguarda, per quanto dichiarato dal proponente nello Studio preliminare ambientale, l'azienda ubicata nel Comune di Piombino (LI), in Loc. "Vignarca" n. 24, estesa per ha. 8,2 in due corpi aziendali distinti, posti ad est della centrale Enel di Tor del Sale, a circa 700 metri dalla linea di costa, e vede come attività quella dell'acquacoltura esercitata con l'allevamento ittico a terra. Allo stato attuale il corpo aziendale 1 (Immagine 1) più ampio, contraddistinto al Catasto Terreni al foglio 53 mappale 997 di estensione pari ad Ha 4,9, è occupato da vasche in cemento per acquacoltura risalenti agli anni '90 e da alcuni fabbricati in cui vengono svolte le attività di incassamento del pesce, quelle amministrative e i servizi al personale operante. Il corpo aziendale 2 (Immagine 1), invece, posto a nord del precedente, contraddistinto al Catasto Terreni al foglio 53 mappali 38, 898, 952 e 954 di estensione pari ad 3,3 ettari, è rappresentato da un terreno ineditato.




Immagine 1 estratta dallo Studio preliminare ambientale redatto dal proponente denominata "Area 1 e 2 - Estratto da foto Google Earth con individuazione dei due compendi aziendali"

Attraverso lavori di riqualificazione e ampliamento dell'attività esistente, il proponente intende realizzare un allevamento autosufficiente di rombi e sogliole che includa l'intero ciclo produttivo, dalla produzione degli avannotti fino alla fase finale di incassettamento del prodotto finito. Il processo produttivo che il proponente definisce "integrale" è caratterizzato da un'avannotteria costituita dall'area di riproduzione e dalle aree incubatoi, larvale, post-larvale, svezzamento, post-svezzamento e pre-ingrasso. Successivamente, quando gli avannotti hanno raggiunto le dimensioni giuste, il pesce viene trasferito nel capannone di allevamento dove viene ingrassato fino al raggiungimento della dimensione commerciabile e, infine, trasferito nel fabbricato predisposto per l'incassettamento e per la spedizione ai punti vendita della merce.

Nell'area 1 saranno oggetto di manutenzione straordinaria per riorganizzazione distributiva degli spazi interni gli edifici già esistenti adibiti a: foresteria (161 mq su due livelli); uffici amministrativi e servizi al personale (400 mq); capannone per l'incassettamento del pesce (800 mq). Saranno, invece, oggetto di demolizione il magazzino, la tettoia per parcheggi e le vasche per allevamento. Infine, le opere di nuova edificazione saranno:

- capannone A per allevamento sogliole e rombi (capannone ingrasso) di mq 22.420 (Area 1);
- capannone B per produzione avannotti (avannotteria) di mq 9.100 (Area 2);
- Capannone C di servizio all'attività di acquacoltura a mare di mq 1.200 (Area 2);
- Fabbricato D nuova foresteria di 90 mq circa - (Area 1);
- Tettoia E di 150 mq (Area 1);
- Box F per guardiania di 14 mq (Area 2).

Di seguito si riporta la pianta estratta dallo Studio preliminare ambientale in cui sono riportati gli interventi di nuova edificazione previsti.



Pianta estratta dallo Studio preliminare ambientale redatto dal proponente denominata "Area 1 e 2 - Pianta chiave dello stato di progetto per la nuova edificazione".

*[Handwritten signatures in blue ink]*

L'impegno maggiore a livello di demolizioni è rappresentato dai 6 blocchi-vasca realizzati in cemento armato, senza alcun rivestimento o impermeabilizzazione, per una superficie di 800 mq ciascuno. In totale trattasi di circa 1.600 mc di cemento armato da demolire. Le operazioni di demolizione interesseranno anche strutture minori in calcestruzzo blandamente armato, ormai inutilizzate tipo cassoni, canali, pozzetti, ecc.

I tre principali edifici (capannoni A, B,C) saranno realizzati con struttura prefabbricata in cemento armato, pannelli in cls tinteggiati con tonalità delle terre naturali, copertura industriale piana con sovrastante impianto fotovoltaico.

Per quanto riguarda la foresteria D si tratta di un manufatto di 90 mq di superficie coperta, su due livelli, realizzato in muratura tradizionale impostata su fondazioni continue in c.a. a "travi rovesce".

Sia l'area 1 che l'area 2 saranno delimitate sul confine di proprietà da fasce verdi inerbite e alberate come previsto all'art. 82 delle Norme Tecniche di Attuazione di RU. Sul lato est dell'area 2 sarà mantenuta una fascia verde profonda di 15 metri di rispetto del limite di inedificabilità del fosso facente parte del Reticolo idrografico aggiornato con DCR 81/2021.

La viabilità interna, le aree a parcheggio nonché gli spazi di manovra saranno caratterizzati da superfici completamente drenanti, finite con stabilizzato di cava steso e cilindrato su massiciata in spezzato di cava.

Gli accessi carrabili alle due aree aziendali utilizzeranno strade poderali esistenti: per il capannone ingrasso e per il capannone avannotteria verrà utilizzato l'attuale accesso all'impianto IGF, mentre per accedere al capannone C di servizio all'attività a mare, sarà utilizzata la strada poderale esistente posta a monte dell'area 2 per la quale IGF detiene già il diritto di passo.

Per gli accessi che portano all'avannotteria e al capannone di allevamento è prevista l'installazione di sistemi di disinfezione degli automezzi, un portale provvisto di ugelli che spruzza ad alta pressione la soluzione disinfettante.

L'impianto è dotato di un sistema di acquacoltura a riciclo (RAS - Recirculating Aquaculture Systems) che consente la produzione di pesce ad altissima densità in un ambiente completamente controllato. A detta del proponente questa tipologia di impianti richiedono molta meno acqua rispetto ai sistemi convenzionali poiché trattano, disinfettano e ricondizionano la maggior parte della loro acqua attraverso un sistema di ricircolo correttamente progettato che richiede un apporto minimo giornaliero di acqua, sufficiente per pulire i residui del filtro e per sostituire l'acqua persa per evaporazione.

### Valutazioni tecniche di competenza

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 - "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 357/1997 - "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- la L. n. 241/1990 - "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- le Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA), Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4;
- la L.R. n. 10/2010 - "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- la L.R. n. 30/2015 - "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 10/2010";
- la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - "L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)";
- la D.G.R. n. 654/2008 - "Attuazione art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR)";
- la D.G.R. n. 454/2008 - "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione";
- D.G.R. n. 13 del 10/01/2022 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'armonizzazione e la semplificazione dei procedimenti relativi alla valutazione di incidenza in recepimento delle Linee Guida nazionali"
- Regolamento della Riserva Naturale "Padule Orti-Bottagone", adottato con del. c.p. n. 87 del 28.04.2004, pronunciamento regionale con d.g.r. n. 644 del 18.09.2006; con particolare riferimento al Titolo IV Direttive per la disciplina delle aree contigue.

Dato atto che:

1. l'istanza presentata dalla IGF Società Agricola Srl. è corredata da:

- a) elenco dei documenti e degli elaborati allegati all'istanza;
- b) procura a presentare l'istanza a favore del consulente, firmata dall'istante;
- c) studio preliminare ambientale con allegati;
- d) relazione di incidenza;
- e) relazioni illustrative e specialistiche, cartografie di inquadramento, elaborati grafici sullo stato attuale, elaborati grafici di progetto, valutazione di impatto acustico;
- f) copia del versamento dei diritti di istruttoria;
- g) dichiarazione sostitutiva imposta di bollo.

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili.

Considerato che a seguito dell'esame dello Studio preliminare ambientale e dei contributi tecnici istruttori pervenuti si renderebbe necessario richiedere al proponente un'integrazione della documentazione presentata.

Considerato altresì che:

1. l'art. 10, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 dispone che *“La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza [...]”*;

2. l'art. 73Quater, comma 2, della L.R. n. 10 del 2010 dispone che *“la valutazione d'incidenza sugli interventi ed i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità e a VIA ai sensi dell'articolo 45 bis è effettuata dal comune, nell'ambito delle relative procedure, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Regione nonché dell'ente gestore nazionale, per gli interventi e progetti che interessano i siti di importanza comunitaria (pSIC) p(SIC) e i siti della Rete Natura 2000 ricadenti, in tutto o in parte, nel territorio di rispettiva competenza, o suscettibili di produrre effetti sugli stessi siti [...]”*;

3. la Regione Toscana nel parere obbligatorio e vincolante sulla Valutazione di Incidenza Ambientale ha ritenuto, tra le altre cose, che:

- *“lo Screening di incidenza, quale livello preliminare del procedimento di valutazione di incidenza, di per sé non permette di escludere che vi saranno effetti rilevanti sul Sito Natura 2000 in questione (cfr. Commissione Europea, DG Ambiente, 2002 - Guida metodologica alle indicazioni dell'art. 6 comma 3 e 4 della direttiva Habitat)”*;

- *“Per quanto premesso, si esprime la seguente valutazione, effettuata in base alle informazioni fornite ed agli approfondimenti istruttori effettuati: allo stato attuale delle conoscenze permane un margine di incertezza che non permette di escludere un'incidenza negativa significativa del progetto sulle specie/habitat del Sito e sull'integrità del medesimo. Si rileva, pertanto, la necessità di sottoporre il progetto in esame alla seconda fase, ossia alla Valutazione appropriata, prevista dalla procedura di Valutazione di incidenza, di cui alla L.R. 30/15 art. 88 e ss.mm.ii.”*;

4. l'art. 48, comma 5, della L.R. n. 10/2010 dispone che *“Qualora la valutazione di incidenza, ove compresa nella procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del d.lgs. 152/2006, sia negativa, l'autorità competente con il provvedimento conclusivo del procedimento dispone l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA”*;

5. le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza, direttiva 92/43/CEE «Habitat», art. 6, paragrafi 3 e 4, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, approvate con Intesa del 28/11/2019 tra il Governo e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite dalla Regione Toscana con D.G.R. n. 13 del 10/01/2022, definiscono che:

- *“nel caso di Valutazione di Incidenza integrata nelle procedure di VAS o di VIA, l'esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell'espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all'assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000”*;

- *“se sulla base degli elementi forniti non è possibile escludere la possibilità del verificarsi di incidenze negative sul sito Natura 2000, si avvia il Livello II di Valutazione Appropriata con la redazione di uno*

specifico Studio di Incidenza, che andrà integrato con lo Studio di Impatto Ambientale e/o con il Rapporto Ambientale”;

- “[...] i Giudici della Corte di giustizia delle comunità europee, nella causa C-177/11, hanno interpretato l'art. 3, paragrafo 2, lettera (b) della direttiva VAS nel senso che esso "subordina l'obbligo di sottoporre un determinato piano o programma a valutazione ambientale strategica al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba sottoporre a valutazione d'incidenza - ai sensi della direttiva habitat", pertanto la verifica della sussistenza di possibili impatti sui siti della rete Natura 2000 (esito negativo dello screening di incidenza) effettuata in fase di verifica di assoggettabilità a VAS del piano o programma, determina il successivo assoggettamento dello stesso a VAS e a Valutazione di Incidenza appropriata”;

- l'allegato V, punto 2, alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 dispone che “deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: [...]” anche “c5) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti della rete Natura 2000”.

Rilevato, quindi, che, sulla base del parere obbligatorio e vincolante della Regione Toscana, non può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente e in particolare sul sito Natura 2000, il NTV, per quanto sopra, valuta necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) comprensiva di valutazione appropriata per l'endoprocedimento di Valutazione di Incidenza ambientale.

Il NTV, inoltre, ritiene che il proponente, nel procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), dovrà tener conto nella documentazione da presentare dei pareri pervenuti in questa fase. Tale attività non impedirà all'autorità competente di richiedere in fase di nuovo procedimento ulteriori chiarimenti e integrazioni.

Il Presidente del NTV dichiara terminati i lavori del NTV alle ore 11:20.

Visto, letto e sottoscritto:

Luca Favali

Laura Pescini

Luciana Fiore

Francesca Biasci

Roberto Bertani

Simona Santinelli



BERTANI ROBERTO  
REGIONE

TOSCANA/01386030488  
18.01.2023 10:00:18 UTC



Città di  
**Piombino**  
Medaglia d'Oro al Valor Militare

---

**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Spett.le Dirigente del  
Servizio Politiche Ambientali  
Luca Favali  
SEDE

Oggetto: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza comunale relativo al "Progetto per la riqualificazione e l'ampliamento dell'attività esistente di itticultura" della IGF Società Agricola Srl ubicato in Loc. "Vignarca" n. 24 del Comune di Piombino ai sensi dell'art. 19, alla parte seconda, del D.Lgs 152/2006 ed all'art. 48 della L.R. 10/2010. Proponente: IGF Società Agricola Srl - parere di competenza.

Con riferimento alla vostra richiesta di pari oggetto pervenuta in data 11/11/2022, ns. prot. n. 45400, valutata la documentazione tecnica presentata dalla proponente, si relaziona quanto segue.

La relazione geologica è coerente con gli strumenti di pianificazione vigenti ed alle norme di fattibilità. Si prende atto di quanto dichiarato dalla proponente in merito alla gestione delle acque meteoriche ed alla gestione del rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua nel rispetto della L.R. 41/2018.

Gli interventi previsti ricadono esclusivamente in aree private senza quindi modificare in alcun modo la viabilità comunale né interferire con altre opere di competenza comunale.

Si ricorda alla proponente che sulla via della Base Geodetica (S.P. 40) vige il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa superiore 19,0 t.

Per quanto di competenza, non si rilevano particolari criticità pertanto si esprime parere favorevole alla non assoggettabilità a V.I.A. dell'istanza avanzata dalla proponente.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici  
ing. Stefano Vivarelli





## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Al  
Comune di Piombino  
Servizio Politiche Ambientali  
[comunepiombino@postacert.toscana.it](mailto:comunepiombino@postacert.toscana.it)

Oggetto: Procedimento di Assoggettabilità a VIA relativo al progetto per la riqualificazione e l'ampliamento dell'attività esistente di itticoltura posta in Comune di Piombino (LI). Proponente: IGF Società Agricola Srl. Comunicazione.

Con riferimento alle Vostre note prot. n. 45357 e 45358 dell' 11 novembre 2022 (ns. prot. n. 8985 e 8984 del 11 novembre 2022) relative al "Progetto per la riqualificazione e l'ampliamento dell'attività esistente di itticoltura" della ditta IGF Società Agricola Srl, ubicato in Loc. "Vignarca" n. 24, del Comune di Piombino;

Rilevato, dalla lettura dello studio preliminare ambientale, che il progetto in oggetto consiste, in sintesi, nella ristrutturazione dell'impianto di itticoltura e delle strutture di supporto;

Si segnala, in funzione di quanto previsto all'articolo 46 della LR 10/2010, che l'intervento in esame non è sottoposto a parere o nulla osta di questo ente.

Si ricorda tuttavia che gli interventi devono essere attuati nel rispetto dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei Piani di bacino vigenti per il territorio interessato (bacino Toscana Costa). Le eventuali fragilità e condizionamenti gravanti sull'area di intervento dovranno essere accertati dal proponente e verificati dall'autorità competente per il procedimento in corso mediante consultazione delle mappe e delle norme dei piani di bacino vigenti, di seguito riepilogati:

- **Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027** del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito **PGRA**, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 20/12/2021 con deliberazione n. 26 e con notizia di adozione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022. Da tale data decorre l'applicazione delle misure di salvaguardia del piano (**Mappe e Disciplina di piano**), alle quali gli interventi devono risultare conformi.

Il **PGRA** adottato è disponibile all'indirizzo web: [https://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page\\_id=5262](https://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=5262)

- **Piano di Gestione delle Acque 2021 - 2027** del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito **PGA**, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 20/12/2021 con deliberazione n. 25 e con notizia di adozione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022. Da tale data decorre l'applicazione delle misure di salvaguardia del piano (**Indirizzi di piano, Direttiva derivazioni e Direttiva Deflusso Ecologico**), alle quali gli interventi devono risultare conformi.

1

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE  
Protocollo Partenza N. 9837/2022 del 07-12-2022  
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Il PGA adottato è disponibile all'indirizzo web: [https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page\\_id=2904](https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2904)

La citata "Direttiva Derivazioni" è disponibile alla pagina [https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page\\_id=1558](https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1558). A tale pagina è visualizzabile anche la documentazione relativa alla determinazione delle zone di intrusione salina (IS) e delle aree di interazione acque superficiali – acque sotterranee.

La citata "Direttiva Deflusso Ecologico" è disponibile alla pagina [https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page\\_id=1551](https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1551);

- Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Costa approvato con D.C.R. n. 13 del 25/01/2005, pubblicato sul BURT del 16/02/2005, n. 7 parte II (consultabile al link [https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page\\_id=3426](https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=3426); per la consultazione delle vigenti mappe di pericolosità geomorfologiche: <https://geodataserver.appenninosettentrionale.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=bc700cea326441a49c0bb6d4a4b24c5b>);

Infine, si rende noto che con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 è stato adottato il "Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica" (Progetto PAI Dissesti, consultabile al link [http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page\\_id=5734](http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5734)); tale progetto di piano è attualmente in corso di definizione e perfezionamento.

In particolare, per l'area di intervento si rileva che:

Con riferimento al PGRA, detta area è classificata a pericolosità da alluvione elevata P3, nella quale ai sensi degli artt. 7 della disciplina di PGRA, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua).

Con riferimento al PAI l'area non ricade in area classificata dal PAI come pericolosità da frana molto elevata (PFME) o elevata (PFE).

Con riferimento al PGA:

- l'area è limitrofa al corpo idrico superficiale "Fosso Acquaviva", classificato in stato ecologico "Sufficiente" e in stato chimico "Buono" (con obiettivo del raggiungimento dello stato ecologico "Buono" al 2027) e interessa il corpo idrico sotterraneo "corpo idrico della pianura del Fiume Cornia", classificato in stato chimico "Non buono" (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027) e quantitativo "Scarso" (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027); pertanto, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.
- è ricompresa nelle aree di intrusione salina IS, per le quali, ai sensi dell'articolo 16 degli Indirizzi di Piano, eventuali prelievi da acque sotterranee potrebbero essere interessati da limitazioni tese contenere l'estensione dell'area impattata.



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Relativamente al procedimento in oggetto, si informa che questa Autorità di Bacino Distrettuale per ragioni di efficienza amministrativa non parteciperà alle successive fasi del procedimento, salvo eventuali richieste di chiarimenti sull'applicazione dei piani bacino che dovessero rendersi necessari.

Per eventuali necessità di chiarimento in merito alla pratica in oggetto è possibile fare riferimento al Geom. P. Bertoncini ([p.bertoncini@appenninoseptentrionale.it](mailto:p.bertoncini@appenninoseptentrionale.it)).

Cordiali saluti.

La Dirigente  
Settore Valutazioni Ambientali  
Arch. Benedetta Lenci  
(firmato digitalmente)

BL/gp/pb  
(n. pratica 882)

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE  
Protocollo Partenza N. 9837/2022 del 07-12-2022  
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

**ARPAT - AREA VASTA COSTA - Dipartimento di Piombino - Elba**

Via Adige, 12 - Loc. Montegemoli - 57025 - Piombino (LI)

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: **PB.01.17.07/268.9** del **12/12/2022** a mezzo: PEC

c.a. **Comune di Piombino**  
**Servizio Politiche Ambientali**  
Dott. Luca Favali  
[comunepiombino@postacert.toscana.it](mailto:comunepiombino@postacert.toscana.it)

**Oggetto:** IGF Società Agricola Srl - Progetto per la riqualificazione e l'ampliamento dell'attività esistente di itticoltura della ubicato in Loc. "Vignarca" n. 24 del Comune di Piombino - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza comunale "ai sensi dell'art. 19, alla parte seconda, del D.Lgs 152/2006 ed all'art. 48 della L.R. 10/2010. Proponente: IGF Società Agricola Srl. **Richiesta integrazioni.**

**Riferimenti**

Richiesta di parere del Comune di Piombino, Settore Politiche Ambientali, prot. n.45365 del 11/11/2022, agli atti ARPAT con prot. n.87454 del 11/11/2022.

**Documentazione esaminata:**

Documentazione tecnica trasmessa dal Comune di Piombino con prot. n.45365 del 11/11/2022, agli atti ARPAT con prot. n.87454 del 11/11/2022, e prot. n.45367 del 11/11/2022, agli atti ARPAT con prot. n.87455 del 11/11/2022 dettagliata nella relazione istruttoria allegata.

La richiesta, per quanto di competenza, è relativa alla valutazione della documentazione presentata da IGF - Ittica Golfo di Follonica - Società Agricola Srl ai fini del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza comunale (secondo quanto stabilito dall'art. 45 comma 4 della L.R. n.10 del 12/02/2010) per il progetto di riqualificazione e ampliamento dell'esistente attività di itticoltura, che ricade nell'elenco di cui all'allegato IV, comma 1, lettera e) alla parte II del del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari).

Con riferimento a quanto espresso nella relazione istruttoria allegata per poter esprimere il contributo di competenza, si ritengono necessari i seguenti chiarimenti:

Pagina 1 di 3

tel. 055.32061 - fax 055.3206324 - p.iva 04686190481 - [www.arpat.toscana.it](http://www.arpat.toscana.it) - per informazioni: [urp@arpat.toscana.it](mailto:urp@arpat.toscana.it)  
per comunicazioni ufficiali PEC: [arpat.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arpat.protocollo@postacert.toscana.it) - (accetta solo PEC),  
ARPAT tratta i dati come da Reg.UE 679/2016. Per info su modalità e diritti degli interessati: [www.arpat.toscana.it/utilita/privacy](http://www.arpat.toscana.it/utilita/privacy)

### Impatto sulla matrice acqua:

#### a) sistema di trattamento refluo domestico:

- il proponente intende modificare l'assetto esistente del sistema di trattamento reflui (domestico+lavareti), ma non è chiaro se dopo il pre-trattamento nelle 6 vasche Imhoff ci sia il convogliamento nel cassone interrato e poi nella vasca di calma da 1000 m3 (vecchio assetto) oppure l'invio diretto all'impianto di trattamento interrato.
- Il sistema di trattamento proposto, dimensionato per 130 AE, è sottodimensionato per un refluo stimato pari a 135 AE.
- ai fini autorizzativi, per valutare l'assimilabilità del refluo a domestico, è necessario che il Proponente quantifichi separatamente il contributo del refluo derivante da uso civile (servizi igienici e mensa) e quello del refluo da attività di processo (lavareti e ghiaccio);

b) dall'analisi della documentazione, si evince che, prima dello scarico finale, l'azienda intende inviare il refluo domestico (prevalentemente dolce) ad un sistema di fitodepurazione ed il refluo industriale (salato) ad una vasca di fitodepurazione con alghe macrofite. Si chiede alla Società di chiarire se il sistema di fitodepurazione sia uno unico per entrambi i reflui, che hanno però diverso tenore salino. Ai fini autorizzativi, sarà necessario che il Proponente dettagli il sistema di fitodepurazione con macroalghe in una relazione tecnica;

c) la Società ha presentato le schede tecniche relative a 3 prodotti chimici che intende impiegare per igienizzare e disinfettare (vedi allegato 1): è necessario che la Società fornisca le schede di sicurezza dei suddetti prodotti e che specifichi l'uso che intende farne (quale prodotto, in quale sezione dell'impianto, a quale scopo);

d) la Società ha previsto un sistema di disinfezione degli automezzi in ingresso allo stabilimento costituito da un portale provvisto di ugelli che spruzza ad alta pressione la soluzione disinfettante. E' opportuno che il Proponente dettagli le caratteristiche del portale (aperto, chiuso), l'eventuale impermeabilizzazione della pavimentazione e la raccolta del nebulizzato.

### Impatto sulla matrice aria:

A proposito delle emissioni di inquinanti da traffico veicolare, la Società afferma che non sono presenti ulteriori emissioni oltre a quelle già in atto per l'attività dell'impianto in corso, tuttavia dichiara che la realizzazione del progetto determinerà un aumento considerevole dell'attività lavorativa h24 e assunzione di personale impegnato su più turni. Si chiede pertanto alla Società di rivalutare l'impatto su questa matrice alla luce dell'assetto di progetto proposto.

### Impatto acustico:

Ai fini dell'espressione del parere è necessario che la documentazione sia integrata con i seguenti elementi come meglio dettagliato nel contributo istruttorio del Settore Agenti Fisici:

1. Una planimetria di lay-out dell'intera azienda.
2. L'elenco e la descrizione di tutte le sorgenti già presenti in azienda.
3. Misure di livello di rumore residuo opportunamente descritte.
4. In relazione alle valutazioni di impatto acustico, è necessario distinguere in modo più chiaro ed esplicito le valutazioni relative alla fase di realizzazione delle opere previste (fase di cantiere) da quelle relative alla fase di esercizio post-operam dell'attività.



5. In relazione ai dati di letteratura o delle ditte produttrici utilizzati per caratterizzare i livelli di potenza sonora delle diverse sorgenti nuove, esistenti o di cantiere, si forniscano i dati relativi ad ogni singola sorgente sonora considerata nei calcoli e copie delle certificazioni e/ o dettagli in merito al metodo utilizzato per la stima dei livelli di potenza sonora e l'incertezza ad essa associata. Si specifichino, inoltre, qualora significative ai fini delle valutazioni, le dimensioni lineari delle sorgenti, la loro schematizzazione geometrica e le caratteristiche di direttività.

6. Specifiche di dettaglio dei calcoli teorici per la stime dei livelli di emissione ai ricettori.

7. Nei calcoli relativi alla valutazione dei livelli presso i ricettori, oltre al contributo di facciata nel caso di edifici, deve essere considerata anche l'incertezza di calcolo.

Si ricorda che la verifica dei limiti di legge deve comprendere anche la verifica del limite di emissione e del limite di immissione differenziale, sia nel periodo diurno che nel periodo notturno.

La Responsabile del Dipartimento di Piombino Elba

Dott.ssa Barbara Bracci<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/199.

## PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA

### ISTRUTTORIA TECNICA

Classificazione PB.01.17.07/268.9

**Proponente:** IGF Società Agricola Srl.

**Procedimento:** Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza comunale relativo al "Progetto per la riqualificazione e l'ampliamento dell'attività esistente di itticoltura" della IGF Società Agricola Srl ubicato in Loc. "Vignarca" n. 24 del Comune di Piombino ai sensi dell'art. 19, alla parte seconda, del D.Lgs 152/2006 ed all'art. 48 della L.R. 10/2010.

**Riferimento:** Richiesta di parere del Comune di Piombino, Settore Politiche Ambientali, prot. n.45365 del 11/11/2022, agli atti ARPAT con prot. n.87454 del 11/11/2022.

#### **Documentazione esaminata:**

Documentazione tecnica trasmessa dal Comune di Piombino con prot. n.45365 del 11/11/2022, agli atti ARPAT con prot. n.87454 del 11/11/2022, e prot. n.45367 del 11/11/2022, agli atti ARPAT con prot. n.87455 del 11/11/2022, costituita da:

- Studio preliminare ambientale, rev. ottobre 2022;
- Allegato 1: Schede disinfettanti, rev. ottobre 2022;
- Allegato 2: Autorizzazione Unica Ambientale vigente;
- Allegato 3: VIAC edifici itticoltura, rev. ottobre 2022.
- Relazione tecnico-illustrativa, rev. R1 ottobre 2022;
- Relazione geologica, rev. R3 ottobre 2022;
- Tavola A1 - stato attuale area 1 - rilievo planoaltimetrico, scala 1:500, rev. 21/10/2022;
- Tavola A2 - stato attuale area 2 - rilievo planoaltimetrico, scala 1:500, rev. 21/10/2022;
- Tavola P1 - progetto pianta chiave degli interventi, scala 1:2000, rev. 21/10/2022;
- Tavola P2 - Area 1 - Planimetria generale, capannone A - allevamento sogliole e rombi; pianta, sezioni, scala 1:500, rev. 21/10/2022;
- Tavola P3 - Area 1 - Planimetria generale, capannone B - Produzione avannotti, capannone C - per l'itticoltura a mare; pianta, sezioni, scala 1:500, rev. 21/10/2022;
- Tavola P7 - Capannone A - Capannone B, schemi vasche di allevamento e temperature acqua; scala 1:2000 e 1:100, rev. 21/10/2022;
- Tavola P13 - Progetto: ciclo delle acque del processo produttivo, scala 1:1000, rev. 21/10/2022;
- Tavola P14 - Progetto: flussi del processo produttivo, scala 1:4000, rev. 21/10/2022;
- Tavola Q3 - Inquadramento vincolistico ex D. Lgs. 42/2004 e reticolo idrografico, scala 1:10000, rev. 21/10/2022.



La richiesta, per quanto di competenza, è relativa alla valutazione della documentazione presentata da IGF - Ittica Golfo di Follonica - Società Agricola Srl ai fini del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza comunale (secondo quanto stabilito dall'art. 45 comma 4 della L.R. n.10 del 12/02/2010) per il progetto di riqualificazione e ampliamento dell'esistente attività di itticultura, che ricade nell'elenco di cui all'allegato IV, comma 1, lettera e) alla parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari).

#### **Descrizione stato attuale dell'azienda:**

In via preliminare, è opportuno segnalare, come sintetizzato nello Studio preliminare ambientale, che IGF Srl ha sede in Loc. Vignarca n.24, nel Comune di Piombino (LI) e svolge attività di piscicoltura. La Società possiede:

a) un impianto di allevamento in mare aperto in gabbie offshore (spigole e orate) in un'area per la quale è in possesso della concessione demaniale del Comune di Piombino n.3 del 12/06/2012 (in scadenza al 31/12/2021, prorogata al 31/12/2023 con D.D. del Comune di Piombino n.1167 del 19/11/2021);

b) un impianto di allevamento ittico a terra (attualmente in stato di manutenzione) costituito da:

- area 1: vasche in cemento per l'acquacoltura (n.6 gruppi per un totale di 39 vasche, superficie totale di 4800 m<sup>2</sup>, volume di acqua di 7200 m<sup>3</sup>); fabbricati adibiti a usi diversi (abitazione del custode, uffici, magazzino, servizi vari per il personale); capannone di incassettamento del pesce.

In quest'area si trovano anche n.2 vasche di decantazione e n.2 vasche di depurazione sequenziali, per il trattamento dei reflui di allevamento, dei reflui domestici pre-trattati in vasca Imhoff e dei reflui in uscita dalle lavareti, il cui scarico (nel fosso maestro della Vignarca, che appartiene al Reticolo Idrografico Toscano, che sfocia nel fosso Acquaviva e infine in mare) è autorizzato con AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Piombino n.51 del 07/10/2022.

- un terreno non edificato, che costeggia sul lato sud il mare e ad est un fosso appartenente Reticolo Idrografico Toscano che sfocia nel Vignarca di cui sopra (vedi tavola Q3).



#### **Descrizione stato di progetto:**

Il progetto in esame prevede il riordino e la manutenzione straordinaria delle aree di supporto all'attività di allevamento in mare (denominato capannone C); la demolizione delle vecchie vasche di allevamento a terra e del magazzino, e la realizzazione di un nuovo impianto di produzione avannotti (capannone A) e di un allevamento di rombo e sogliola (a doppia specie, cioè in 2 sezioni indipendenti) a ciclo integrale (capannone B).

Capannone B: sarà destinato ad ospitare l'allevamento del novellame di rombo e sogliola, in particolare le fasi di crescita di queste 2 specie dalla riproduzione e schiusa delle uova al pre-ingrasso degli avannotti (durata 8 mesi). Inoltre, è presente la sezione di allevamento fito- e zooplancton, che costituiscono il cibo delle larve per le prime settimane di vita. Il capannone B ospiterà anche le macchine per il filtraggio ed il ricircolo dell'acqua di mare, con cui la Società intende realizzare l'acquacoltura con sistema a ricircolo (Re-circulating Aquaculture Systems RAS). Nel capannone B saranno infine ospitati uffici e servizi per il personale, inclusi i servizi igienici.

Capannone A: sarà destinato ad ospitare la fase di ingrasso degli avannotti (durata: 12-13 mesi). Anche nel capannone A è prevista l'installazione delle macchine per il sistema di ricircolo RAS.

Il capannone A ospiterà infine uffici e servizi per il personale, inclusi i servizi igienici ed un refettorio.

Fabbricato 4 (già esistente): sede dell'incassamento del pesce da allevamento a terra.

Capannone C: sede dell'incassamento del pesce da allevamento a mare (durata ciclo: 24 mesi) e dei servizi di supporto a questa attività, inclusi i servizi igienici, l'area di stoccaggio dei mangimi e di deposito e manutenzione delle reti delle gabbie.

Fabbricato 1: sede della foresteria, nuova palazzina dotata di servizi igienici e cucina.

Box F: box di guardiania, dotato di servizi igienici.

### **Analisi degli impatti:**

#### Risorsa idrica:

Il Proponente elenca le diverse fonti di approvvigionamento idrico ed il loro utilizzo:

1) per i servizi igienici, la pulizia delle superfici e la produzione di ghiaccio necessario all'incassamento del pesce, il Proponente utilizza acqua della rete pubblica, volume annuo totale stimato pari a 12500 m<sup>3</sup>/anno;

2) per il lavaggio delle reti da allevamento a mare, la Società utilizza l'acqua del pozzo di proprietà, per un consumo stimato di 10500 m<sup>3</sup>/anno;

3) per l'allevamento a terra, l'impianto utilizza l'acqua di mare prelevata mediante la stazione di pompaggio già esistente presso il canale a Torre del Sale (con Concessione demaniale del Comune di Piombino n.74/2021). Per evitare possibili contaminazioni è sottoposta a filtrazione mediante filtro a tamburo con pori di diametro pari a 60 um, disinfettata mediante ozono e trattamento UV, sedimentata in sedimentatore lamellare e quindi accumulata in una vasca (volume pari a 1500 m<sup>3</sup>). Da qui, l'acqua sarà inviata mediante 2 sistemi di pompaggio distinti all'avannotteria e all'area di ingrasso, dove subisce ulteriore trattamento prima dell'ingresso nel sistema di ricircolo RAS:

- avannotteria: ulteriore filtrazione mediante n.2 filtri a sabbia e trattamento UV per la rimozione per fotolisi delle tracce di ozono;

- ingrasso: ulteriore filtrazione mediante filtro a tamburo e trattamento UV.

Per l'attività dell'avannotteria la Società ha stimato un consumo annuo inferiore al massimo autorizzato di 6 milioni m<sup>3</sup>/anno ed evidenzia che la tipologia di impianto di allevamento selezionato (RAS) determinerà la riduzione del volume di acqua necessario per unità di peso di pesce ad 1/5 del volume necessario con la precedente tipologia 'flow through'.

Il Proponente afferma che l'acqua di mare impiegata negli impianti a ricircolo RAS selezionati è per il 97% acqua di ricircolo: solo il 3% dell'acqua utilizzata è nuova acqua, necessaria per la pulizia dei filtri e per compensare l'evaporazione.

I pesci sono allevati in vasche dotate di sistemi di canalizzazione a flusso costante e continuo.

Il proponente descrive il funzionamento di un sistema RAS, che produce un effluente liquido a basso carico di solidi sospesi e nutrienti, trattato e indirizzato al ricircolo, ed i fanghi, ricchi di solidi organici concentrati.

L'effluente di ricircolo è generalmente sottoposto a diversi trattamenti:

1) rimozione dei solidi sospesi mediante:

- filtri meccanici a tamburo a microfiltro, autopulenti mediante frequenti controlavaggi: rimuovono i solidi sospesi in modo efficiente riducendo la frammentazione delle particelle solide;

- frazionatori di schiuma (skimmer proteici), per la rimozione dei solidi sospesi fini (< 30 um e cariche) e le proteine disciolte mediante adsorbimento su gas liquido (aria e ozono);
- 2) biorisanamento mediante filtri biologici a letto mobile (MBBR), per la rimozione di ammoniaca e nitriti, dotati di soffianti d'aria per mantenere in movimento il biofilm;
  - 3) rimozione di azoto, acido solfidrico e altri gas mediante aerazione in torri di degassaggio;
  - 4) riossigenazione mediante diffusori di ossigeno;
  - 5) disinfezione mediante UV, per la rimozione di microrganismi patogeni, e disinfezione mediante ossidazione a ozono, per la rimozione di carbonio organico, alghe e agenti patogeni ed il controllo di torbidità, colore, odore.

La qualità dell'acqua di allevamento deve essere ottimale per la vita dei pesci; a questo scopo il Proponente dichiara che il sistema RAS monitora mediante sensori e sonde in continuo i parametri temperatura, ossigeno disciolto, pH, ammoniaca, nitriti, potenziale redox, salinità e alcalinità, in modo da garantirli i valori dei parametri specie-specifici più appropriati. Inoltre, per evitare contaminazioni tra le 2 unità di produzione (sogliole e rombi), sia le unità che i rispettivi sistemi di ricircolo RAS sono separati.

#### Tipologie di reflui prodotti e loro gestione:

Il Proponente distingue 4 diverse tipologie di reflui, raccolti da reti fognarie dedicate:

- 1) acque meteoriche dilavanti non contaminate: sono le acque dilavanti le coperture dei vari edifici, che la Società intende recuperare a scopo irriguo per le aree verdi;
- 2) reflui domestici, prodotti da servizi igienici, mensa, ghiaccio della fase di incassettamento del pesce): è stato stimato un volume di refluo pari a 135 AE totali, che la Società intende trattare mediante pre-trattamento in 6 vasche Imhoff in serie, già esistenti, e impianto di depurazione interrato a fanghi attivi ad ossidazione totale dimensionato per 130 AE. I reflui così trattati saranno inviati ad una vasca di fitodepurazione ed infine scaricati nel fosso Vignarca;
- 3) reflui prodotti dalle lavareti: il Proponente conferma l'assetto della rete idrica e del trattamento relativo alle lavareti già recentemente autorizzato con AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Piombino n.51 del 07/10/2022;
- 4) reflui industriali di processo (= di allevamento), costituiti da:
  - reflui esausti prodotti dal ricircolo (denominati refluo chiaro): sono inviati ad una prima vasca (volume pari a 220 m<sup>3</sup>) di filtrazione ed iperossidazione mediante filtro a tamburo e frazionatore di schiuma ad ozono;
  - fanghi del ricircolo (refluo scuro): costituiti da cibo non consumato e feci di pesce, sono sottoposti ai trattamenti di:
    - ispessimento (mediante filtro ciclonico), formazione di fiocchi (con frazionatori di schiuma ad ozono) e disidratazione per filtrazione meccanica (con filtro a tamburo);
    - ulteriore disidratazione;
    - essiccamento mediante essiccatori a pompa di calore.

I fanghi essiccati così prodotti sono stoccati e utilizzati come fertilizzanti.

La frazione liquida prodotta è inviata al trattamento coi reflui chiari: entrambi i reflui sono avviati ad una vasca di sedimentazione e ossidazione (volume pari a 260 m<sup>3</sup>), poi nella vasca di fitodepurazione con macrofite marine (volume pari a 840 m<sup>3</sup>).

Infine, il refluo depurato in uscita dalla fitodepurazione è scaricato nel fosso Vignarca e da qui in mare, nel punto di scarico già autorizzato con AUA n.51 del 07/10/2022.

### Matrice aria:

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la Società afferma che la produzione di polveri nella fase di demolizione non avrà un impatto significativo e sarà comunque reversibile; analogamente, afferma che l'attività di cantiere per le nuove costruzioni non determinerà alterazione significativa dell'aria. In caso di polveri, saranno adottati accorgimenti quali l'abbattimento mediante bagnatura e controllo dell'intensità dell'attività e dei mezzi.

Per quanto riguarda le emissioni di inquinanti da traffico veicolare, la Società afferma che non sono presenti ulteriori emissioni oltre a quelle già in atto per l'attività dell'impianto in corso.

### Rumore:

Per quanto riguarda l'impatto acustico, si rimanda al parere specialistico del Settore Agenti Fisici allegato.

### Rifiuti:

Per quel che riguarda la fase di demolizione, il Proponente dichiara di separare i materiali prodotti dalla demolizione delle vasche di allevamento in calcestruzzo e ferro, di manufatti in muratura e di strutture prefabbricate, e di avviarli a impianti di recupero o a discarica.

I nuovi capannoni saranno strutture prefabbricate, con conseguente riduzione degli scarti produttivi. Le terre da scavo prodotte dalla sistemazione dell'area saranno reimpiegate nella sistemazione, in caso di esubero conferite a discarica.

Per quanto riguarda i rifiuti di processo, questi consistono in scarti della lavorazione del pesce e fanghi di depurazione dei reflui, che il Proponente intende gestire e smaltire in conformità con la normativa vigente.

### **Conclusioni:**

Per quanto di competenza, ai fini dell'emissione del contributo richiesto si ritengono **necessari i seguenti chiarimenti:**

#### Impatto sulla matrice acqua:

a) sistema di trattamento refluo domestico:

- il proponente intende modificare l'assetto esistente del sistema di trattamento reflui (domestico+lavareti), ma non è chiaro se dopo il pre-trattamento nelle 6 vasche Imhoff ci sia il convogliamento nel cassone interrato e poi nella vasca di calma da 1000 m<sup>3</sup> (vecchio assetto) oppure l'invio diretto all'impianto di trattamento interrato.
- Il sistema di trattamento proposto, dimensionato per 130 AE, è sottodimensionato per un refluo stimato pari a 135 AE.
- ai fini autorizzativi, per valutare l'assimilabilità del refluo a domestico, è necessario che il Proponente quantifichi separatamente il contributo del refluo derivante da uso civile (servizi igienici e mensa) e quello del refluo da attività di processo (lavareti e ghiaccio);

b) dall'analisi della documentazione, si evince che, prima dello scarico finale, l'azienda intende inviare il refluo domestico (prevalentemente dolce) ad un sistema di fitodepurazione ed il refluo industriale (salato) ad una vasca di fitodepurazione con alghe macrofite. Si chiede alla Società di chiarire se il sistema di fitodepurazione sia uno unico per entrambi i reflui, che hanno però diverso



tenore salino. Ai fini autorizzativi, sarà necessario che il Proponente dettagli il sistema di fitodepurazione con macroalghe in una relazione tecnica;

c) la Società ha presentato le schede tecniche relative a 3 prodotti chimici che intende impiegare per igienizzare e disinfettare (vedi allegato 1): è necessario che la Società fornisca le schede di sicurezza dei suddetti prodotti e che specifichi l'uso che intende farne (quale prodotto, in quale sezione dell'impianto, a quale scopo);

d) la Società ha previsto un sistema di disinfezione degli automezzi in ingresso allo stabilimento costituito da un portale provvisto di ugelli che spruzza ad alta pressione la soluzione disinfettante. E' opportuno che il Proponente dettagli le caratteristiche del portale (aperto, chiuso), l'eventuale impermeabilizzazione della pavimentazione e la raccolta del nebulizzato.

#### Impatto sulla matrice aria:

A proposito delle emissioni di inquinanti da traffico veicolare, la Società afferma che non sono presenti ulteriori emissioni oltre a quelle già in atto per l'attività dell'impianto in corso, tuttavia dichiara che la realizzazione del progetto determinerà un aumento considerevole dell'attività lavorativa h24 e assunzione di personale impegnato su più turni. Si chiede pertanto alla Società di rivalutare l'impatto su questa matrice alla luce dell'assetto di progetto proposto.

#### Impatto acustico:

Si allega il contributo del Settore Agenti fisici da cui emerge la necessità di integrare la documentazione presentata con elementi determinanti ai fini della valutazione dell'impatto acustico.



## CONTRIBUTO ISTRUTTORIO INTERNO

*Classificazione:* PB.01.17.07/268.9.

*Riferimento:* Richiesta del Comune di Piombino prot. n. 45365 del 11/11/2022.

*Contributo su:* Impatto acustico.

*Procedimento:* Verifica assoggettabilità a VIA comunale per Progetto riqualificazione e ampliamento dell'attività di itticoltura in Loc. Vignarca.

*Proponente:* Soc. Ittica Golfo di Follonica srl.

*Comuni interessati:* Piombino (LI).

### DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

- Relazione tecnico-illustrativa – Ottobre 2022.
- Studio preliminare ambientale VIAc – redatta in Ottobre 2022 dal TCA Roberto Simoncini (ENTECA n. 10499).

### ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE

Il procedimento in oggetto riguarda un progetto presentato dalla società in oggetto che prevede il riordino delle funzioni legate all'attività a mare in uno spazio idoneo, la completa ristrutturazione dell'impianto a terra esistente con demolizione delle vasche presenti e la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di avannotti e l'allevamento di nuove specie ittiche.

Per quanto riguarda le valutazioni di impatto acustico, la documentazione prodotta non riporta i dati, le informazioni e le valutazioni sufficienti per esprimere un parere in merito.

Si ritiene, pertanto, necessario acquisire i seguenti elementi integrativi in conformità a quanto previsto dalla DGR n.857/2013:

1. Una **planimetria di lay-out dell'intera azienda** (impianti nuovi ed esistenti), leggibile e fedele della situazione attuale, in scala opportuna, che evidenzii chiaramente l'ubicazione delle singole sorgenti rumorose interne ed esterne, esistenti e nuove e delle aree interessate dal ciclo produttivo (linee di produzione, impianti singoli, aree carico/scarico merci, parcheggi, depositi e movimentazione merci), con la descrizione della destinazione d'uso delle varie strutture edilizie presenti e delle varie aree esterne. Nel caso di sorgenti esterne, si specifichi l'altezza rispetto al suolo del punto di emissione primario. Nel caso di sorgenti interne, si specifichi se la condizione operativa ordinaria prevede che gli infissi (porte, finestre, lucernari) dei locali che le contengono siano mantenuti sempre aperti, sempre chiusi o siano possibili situazioni intermedie.
2. L'**elenco e la descrizione di tutte le sorgenti già presenti in azienda**. Si ricorda che, in base alla normativa di acustica ambientale, rientrano tra le sorgenti sonore di competenza dell'attività soggette ai limiti di legge (assoluti e differenziali) anche le aree di pertinenza esterne adibite a parcheggio e a movimentazione mezzi e merci. Nel caso di vari scenari di utilizzo di macchinari/attrezzature dovrà essere riportata una tabella con gli scenari previsti (macchinari in funzione contemporaneamente, cicli giornalieri, tempi di utilizzo...). Allo scopo si dovranno tenere in conto sia l'attività di trasporto e carico/scarico merci, sia gli impianti tecnici a servizio dei vari locali dell'Azienda.
3. In relazione alle **misure di livello di rumore residuo** indicate nella documentazione presentata, è necessario specificare e descrivere in dettaglio, anche con l'ausilio di apposita planimetria in



scala opportuna: localizzazione delle postazioni di rilevamento; data, ora di ogni misura; altezza del microfono e distanza da pareti di edifici o da strutture riflettenti; tempo di misura e tempo di osservazione; descrizione delle condizioni meteorologiche del periodo in cui sono state effettuate le misurazioni; descrizioni delle sorgenti prevalenti responsabili dei livelli di rumore residuo. Considerato che l'orario previsto per le attività in azienda ricopre le 24 h, è necessario riportare una stima della rumorosità residua presente anche nelle ore notturne di maggior quiete (indicativamente, tra le 24 e le 4).

4. In relazione alle valutazioni di impatto acustico, è necessario distinguere in modo più chiaro ed esplicito le valutazioni relative alla fase di realizzazione delle opere previste (fase di cantiere) da quelle relative alla fase di esercizio post-operam dell'attività.
5. In relazione ai **dati di letteratura o delle ditte produttrici utilizzati per caratterizzare i livelli di potenza sonora delle diverse sorgenti nuove, esistenti o di cantiere**, si forniscano i dati relativi ad ogni singola sorgente sonora considerata nei calcoli e copie delle certificazioni e/o dettagli in merito al metodo utilizzato per la stima dei livelli di potenza sonora e l'incertezza ad essa associata. Si specifichino, inoltre, qualora significative ai fini delle valutazioni, le dimensioni lineari delle sorgenti, la loro schematizzazione geometrica e le caratteristiche di direttività.
6. Per quanto riguarda i **calcoli teorici per la stime dei livelli di emissione ai ricettori**, è necessario specificare in dettaglio, oltre ai dati sorgente sopra richiesti, anche gli altri dati di input inseriti nel modello, con particolare riferimento a: origine, dettaglio e scala dei dati cartografici dell'area e del progetto; dimensioni e spaziatura della griglia di calcolo; ordine di riflessione; valori assunti del fattore suolo G (in area sorgente, ricettore e intermedia); quota a cui si riferiscono i risultati delle simulazioni; modalità con cui è stato tenuto conto delle dimensioni delle sorgenti non puntiformi. Per quanto riguarda il calcolo dei livelli di emissione e di immissione in prossimità di un edificio ricettore, specificare se è stato tenuto conto del contributo di riflessione del facciata del ricettore (stimabile mediamente in + 3 dB(A), come indicato, ad esempio, nella Norma UNI ISO 1996-2:2010).
7. Nei calcoli relativi alla valutazione dei livelli presso i ricettori, oltre al contributo di facciata nel caso di edifici, **deve essere considerata anche l'incertezza di calcolo** (che è composta dai contributi dell'incertezza dei dati di input e dell'incertezza del metodo di calcolo) secondo le indicazioni di cui alla Norma UNI/TS 11326-2:2015. In particolare, nel caso di valutazioni preventive, al fine di assicurare il carattere cautelativo delle stime per i ricettori, deve essere seguito il criterio di *accettazione stretta + rifiuto allargato* secondo il quale il valore di incertezza deve essere sommato algebricamente alla stima del parametro prima del confronto con il limite normativo.
8. La verifica dei limiti di legge **deve comprendere anche la verifica del limite di emissione e del limite di immissione differenziale, sia nel periodo diurno che nel periodo notturno.**

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE SAF-AVL.  
Dott.ssa Barbara Bracci\*

\*Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata così come definita all'art.1, co.1, lett. r) del D.Lgs 82/2005.



Comune di Piombino  
Servizio Politiche Ambientali

**Oggetto: Procedimento di Valutazione di screening ricompreso nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza comunale relativo al “Progetto per la riqualificazione e l’ampliamento dell’attività esistente di itticoltura” della IGF Società Agricola Srl ubicato in Loc. “Vignarca” n. 24 del Comune di Piombino ai sensi dell’art. 19, alla parte seconda, del D.Lgs 152/2006 ed all’art. 48 della L.R. 10/2010. Proponente: IGF Società Agricola Srl. Parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 73 quater di L.R.10\2010.**

**Richiesta di Valutazione appropriata**

Con la presente, esaminata la documentazione allegata all'istanza di cui all'oggetto e relativa al rilascio della pronuncia di assoggettabilità a Valutazione appropriata di Incidenza di cui all'oggetto, per le aree insistenti nell'Area contigua di tipo B (fascia di tutela esterna) della Riserva Naturale “Padule Orti-Bottagone” e potenzialmente incidenti sui Siti della Rete Natura 2000: codice IT5160010 nonché Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata “Padule Orti-Bottagone”; istanza acquisita al protocollo regionale con n. 383580 del 10/10/2022, si comunica quanto segue.

**Richiamate:**

- Dir. C.E. n. 43/92 e n. 147/09;
- D.P.R. 357/1997;
- D.lgs. n. 152/06 e rispettive succ. mod. e integraz.;
- D.G.R. 454/2008;
- L.R. 30/2015 e s.m.i.;
- D.G.R. 644/2004;
- D.G.R. 1223/2015;
- D.G.R. n. 13 del 10/01/2022 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’armonizzazione e la semplificazione dei procedimenti relativi alla valutazione di incidenza in recepimento delle Linee Guida nazionali”
- Regolamento della Riserva Naturale “Padule Orti-Bottagone”, adottato con del. c.p. n. 87 del 28.04.2004, pronunciamento regionale con d.g.r. n. 644 del 18.09.2006; con particolare riferimento al Titolo IV Direttive per la disciplina delle aree contigue.
- Regolamento Urbanistico d’Area Campiglia Marittima, Piombino e Suvereto (ottobre 2020)

**Preso atto** che l’area interessata dall’intervento ricade *nell’Area contigua di tipo B (fascia di tutela esterna) della Riserva Regionale Naturale “Padule Orti-Bottagone”* e che l’intervento proposto è potenzialmente incidente sui Siti

della Rete Natura 2000: codice IT5160010 Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata "Padule Orti-Bottagone";

**Visto** lo *Screening di Incidenza* prodotto dal proponente, che interessa una **superficie di ha 8,2** suddivisa in due aree distinte denominate Area 1 ed Area 2, ciascuna rispettivamente con una superficie di ha 4,9 e ha 3,3 - in Loc. "Vignarca" n. 24 nel Comune di Piombino (LI);

**Rilevato** che l'area dell'impianto è situata:

- a circa 80 metri dalla ZSC-ZPS IT5160010 "Padule Orti Bottagone", classificata anche come Riserva Naturale regionale (Cod. RPLI01) ai sensi della L. 394/91 e della LR 30/2015, nonché Zona Umida di Importanza Internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar come da Decreto del MATTM n. 302 del 21/10/2013 (pubblicato sulla G.U. n. 265 del 12/11/2013);
- internamente all'Area Contigua di tipo B della Riserva Naturale regionale Padule di Orti Bottagone;
- lungo il confine dell'Area Contigua di tipo A "Perelli Bassi", che è anche zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di RAMSAR;
- a circa 500 m dall'ANPIL "Parco Costiero della Sterpaia" (Cod. APLI05);

**Preso atto che:**

- Così come indicato nella specifica scheda del sito di cui alla D.G.R. n. 644/2004, la ZSC/ZPS "Padule Orti Bottagone" è costituita, come tipologia ambientale prevalente da *specchi d'acqua costieri, area umida salmastra con salicornieto, area umida dulcacquicola con canneto, prati umidi*; Inoltre ospita numerose specie tutelate di avifauna, in particolare è considerata un'importante area di sosta per uccelli migratori legati ai diversi ambienti umidi (alternanza di area umida dulcacquicola e salmastra), come ufficialmente riconosciuto dall'inserimento dell'area nell'elenco delle Zone Umide di Importanza Internazionale ai sensi della Convenzione Ramsar, nonché nell'elenco delle "Important Bird Areas" (aree che rivestono un ruolo fondamentale per gli uccelli selvatici individuate da un progetto di BirdLife International, curato in Italia dalla LIPU);
- La Scheda Natura 2000 per la ZSC/ZPS "Padule Orti Bottagone" redatta ai sensi della Direttiva Habitat attesta che *"La posizione geografica rende il sito importantissimo per la sosta dell'avifauna; frequenti avvistamenti di specie rare o occasionali. Importanti nuclei nidificanti di Botaurus stellaris e Circus aeruginosus, unici casi di nidificazione di Recurvirostra avosetta e Tringa totanus in Toscana"*;

**Tenuto conto** che il Regolamento della Riserva Naturale prevede agli artt. 15 e 16 quali direttive per la disciplina delle aree contigue:

- che l'area contigua di tipo B costituisce una zona da sottoporre a regolamentazione per la tutela degli apporti idrici affluenti nel Padule;
- che costituiscono finalità dell'area contigua, tra l'altro:
  - *la riduzione degli impatti esterni complessivi sugli ecosistemi della Riserva Naturale;*
  - *il mantenimento e la tutela del paesaggio agricolo tradizionale;*
  - *la valorizzazione del ruolo di corridoio ecologico delle aree contigue con particolare riferimento al collegamento con la vicina ANPIL Sterpaia;*
- che la gestione delle opere idrauliche sia finalizzata alla corretta conservazione delle aree palustri della Riserva Naturale;

**Considerato** che il sistema regionale per la biodiversità comprende le aree di collegamento ecologico funzionale (ai sensi dell'art. 75 della l.r. 30/2015) e gli altri elementi strutturali e funzionali della Rete Ecologica Toscana (RET), così come individuata dal Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT/Ppr) nonché le aree

umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar (ai sensi dell'art. 5, c.1, lett. d della l.r. 30/2015);

**Considerato** che la DGR 644/04 "Attuazione art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR)" per il Sito Natura 2000 di "Orti Bottagone" individua:

- Tra le **principali emergenze**:

- oltre alle specie dell'avifauna, *Testudo hermanni* (testuggine di Hermann, Rettili), *Emys orbicularis* (testuggine d'acqua, Rettili), *Elaphe quatuorlineata* (cervone, Rettili);
- l'elevato valore naturalistico complessivo dell'area umida, anche in considerazione dell'estrema rarità di tali habitat;
- specie vegetali rare o di interesse fitogeografico;

- Tra i **principali elementi di criticità**:

- **Isolamento dell'area umida in un contesto fortemente urbanizzato, con grandi impianti industriali;**
- **Coltivazioni intensive ai confini settentrionali e orientali dell'area umida;**
- **Impianto di itticultura nei pressi di Perelli con risalita dei reflui di allevamento nella palude degli Orti e conseguenti fenomeni di eutrofizzazione;**

- Tra gli **obiettivi di conservazione**:

- **Recupero delle aree umide circostanti e l'incremento delle connessioni ecologiche con le aree naturali e seminaturali circostanti;**
- **Incremento dei livelli di diversità degli habitat palustri salmastri e di prati asciutti e umidi;**
- **Miglioramento degli apporti idrici in termini quantitativi e qualitativi;**

**Considerato** che la DGR 454/2008 "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione" individua tra le attività da favorire nelle ZPS caratterizzate da aree umide:

- **creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;**
- **ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;**

**Richiamate** inoltre le misure di conservazione per la ZSC/ZPS "Padule Orti Bottagone" previste dalla DGR 1223/2015, tra cui in particolare:

- **IA\_H\_01 "Individuazione e realizzazione da parte dei soggetti competenti di interventi di miglioramento della qualità delle acque e di eliminazione delle cause di alterazione degli ecosistemi (es. delocalizzazione, fitodepurazione, ecosistemi filtro, rinaturalizzazioni ecc.) dettagliandone gli obiettivi di tutela per le situazioni di maggiore criticità, connessi alla presenza di: a) scarichi affluenti a zone umide e corsi d'acqua; b) artificializzazioni estese, fatte salve le necessità derivanti dalla tutela del rischio idraulico, delle condizioni idromorfologiche del sito, provvedendo a segnalarlo al soggetto competente alla programmazione di detti interventi;**

- *IA\_J\_146 Realizzazione di interventi per l'ampliamento delle aree umide e degli habitat palustri;*
- *RE\_U\_13 Verifica, da parte dell'Ente Gestore, della fattibilità di ampliamento del SIC Orti Bottagone a comprendere le aree umide retrodunali di Perelli;*

**Considerate in dettaglio, inoltre le seguenti motivazioni:**

REALIZZAZIONE DI CAPANNONI INDUSTRIALI

1. Il Progetto prevede l'edificazione nell'Area 1 di un capannone industriale di 22.500 mq e nell'Area 2 di n. 2 capannoni industriali rispettivamente di 9.100 mq e 1.200 mq; si dà atto che per detti manufatti sono previste misure di mitigazione (piantumazione di essenze autoctone cespuglianti intervallate da cipressi e olivi ed i fronti principali dei capannoni saranno fatti oggetto di schermatura arborea rampicante), nonché dell'attenzione posta al mantenimento delle distanze di rispetto dai fossi e infine del fatto che tutta la superficie coperta dei fabbricati in impianto verrà utilizzata per l'installazione di pannelli fotovoltaici.

Tuttavia è indubbio che la realizzazione dei capannoni costituisce inevitabilmente **un consumo e una impermeabilizzazione di suolo ineditato**, e per quanto riguarda l'area 2, di un suolo inserito in un ambiente agricolo a seminativo e prato incolto. Attualmente, per quanto riguarda l'Area 1, circa 14.700 mq risultano ineditati e privi di qualsiasi pavimentazione, sostanzialmente prato incolto. In totale quindi l'area non edificata dell'intera proprietà (Area 1 ed Area 2) è pari a circa 47.700 mq corrispondente a circa il 58% del totale.

Quanto sopra pertanto non risulta in linea con il Regolamento della Riserva Regionale Naturale (RR) "Padule Orti-Bottagone" e con il Regolamento Urbanistico (RU) della Val di Cornia: Comuni di Campiglia Marittima, Piombino e Suvereto (ottobre 2020), il quale peraltro fa esplicito riferimento, nelle norme tecniche attuative (artt. 82 e 93), al suddetto regolamento; in dettaglio:

- a) **Art. 15, Punto 7 lettera e)** del RR: prevede in merito alle finalità: *"Il mantenimento e la tutela del paesaggio agricolo tradizionale"*;
- b) **Art. 15, Punto 7 lettera f)** dello stesso RR, prevede sempre in merito alle finalità: *"La valorizzazione del ruolo di corridoio ecologico delle Aree Contigue con particolare riferimento al collegamento con la vicina Area Naturale Protetta di Interesse Locale "Sterpaia"."*

I capannoni, così come sono ubicati, possono costituire di fatto una barriera fisica che separa l'area contigua di tipo B dall'area contigua di tipo A "Perelli Bassi" (Zona umida Codice RAMSAR:AR\_LI02), compromettendo la connessione ecologica tra la Riserva e le zone umide retrodunali della vicina Area Naturale Protetta di Interesse Locale "Sterpaia".

2. Il Modello per la presentazione dell'istanza di Screening di Incidenza e Autorizzazione (allegato C alla D.G.R. n. 13 del 10/01/2022) riporta che:
  - a) al punto 2.2 sovrastima la reale distanza dell'area 1 dal confine con il Sito della Rete Natura 2000: codice IT5160010 ZSC/ZPS denominato "Padule Orti-Bottagone"; la distanza infatti è pari a circa 80 m; inoltre l'Area contigua di tipo A "Perelli Bassi" dell'omonima Riserva regionale, che è anche una zona umida RAMSAR (Codice AR\_LI02), confina direttamente con l'area 1;
  - b) al punto 5.3 sarà rispettata in area 1 e area 2 la CO\_GEN\_05 (*CO\_GEN\_05: è esclusa qualsiasi opera di impermeabilizzazione dei terreni che modifichi la natura dei suoli e alteri la circolazione idrologica superficiale e profonda dell'area in progetto.*); la costruzione dei nuovi capannoni tuttavia contraddice la stessa CO\_GEN\_05, in quanto questi occuperanno e quindi impermeabilizzeranno una superficie significativa dell'intero sito (area 1 e area 2);
  - c) al punto 6.2 si risponde NO alla domanda: *"La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie animali alloctone invasive?"* senza chiarirne le motivazioni, sono necessari pertanto dei chiarimenti in merito.

In conclusione la realizzazione dei capannoni industriali di progetto, contribuirà alla artificializzazione dell'area contigua, alla separazione ed all'isolamento reciproco delle residuali aree umide protette, frammentando inoltre la rete di infrastrutturazione ecologica e paesaggistica, riducendo necessariamente le funzioni ecosistemiche e le attuali dotazioni ecologiche dei paesaggi rurali, e quindi anche la permeabilità ecologica del territorio.

Si aggiunge a quanto sopra l'inevitabile consumo e impermeabilizzazione di suolo.

Il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana definisce il contesto nel quale si inserisce il sito in oggetto, ricadente nell'Ambito 16 "Colline metallifere e Elba": "**area critica per processi di artificializzazione**"; l'intervento così come progettato pertanto non potrà che peggiorare una situazione già critica.

La Scheda d'Ambito 16 infatti prevede:

- nella sezione 6.1 "*Obiettivi di qualità e direttive*", l'Obiettivo 1, per quanto riguarda per gli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore:
  - punto 1.1: "*.....omissis....evitare processi di ulteriore artificializzazione, a esclusione dei soli interventi di recupero;*"
  - punto 1.2: "*contenere l'impermeabilizzazione del suolo .....omissis....*";
  - punto 1.3: "*evitare le espansioni insediative dei centri urbani costieri (San Vincenzo, Piombino, Follonica), .....omissis...*";
  - punto 1.7: "*.....omissis....evitare processi di marginalizzazione e di frammentazione dei sistemi agro-ambientali.*"
- nella sezione 5 "*indirizzi per le politiche*", per quanto riguarda le "*Pianure, fondovalle (vedi la cartografia e l'abaco dei sistemi morfogenetici) e Arcipelago toscano*"
  - punto 18: "*limitare i processi di consumo di suolo e di urbanizzazione delle aree costiere e delle pianure alluvionali, con particolare riferimento alla zona tra Follonica e Scarlino, alla fascia costiera di San Vincenzo, all'Isola d'Elba. Per i territori circostanti le zone umide costiere (Orti Bottagone, Scarlino, Rimigliano, Mola e Schiopparello), contenere ulteriori processi di frammentazione a opera di nuove infrastrutture o dell'urbanizzato;*"
  - punto 29: "*favorire, nelle aree di pianura, il mantenimento o la ricostituzione della rete di infrastrutturazione ecologica e paesaggistica, sia per i tessuti a maglia semplificata, sia per quelli della bonifica storica;*"

#### ALLEVAMENTO DI SPECIE ANIMALI ALLOCTONE

3. Non è chiaro dalla documentazione presentata quali siano le misure che saranno messe in atto prevenire la fuga degli animali acquatici di allevamento attraverso le tubazioni di scarico dalle vasche al trattamento acque e da questo al Fosso Vignarca e quindi al mare;

#### EFFETTI SUGLI ECOSISTEMI DEGLI SCARICHI IDRICI

4. Si ritiene necessaria una valutazione approfondita dei possibili fenomeni di risalita dei reflui di allevamento nella palude degli Orti con conseguenti fenomeni di eutrofizzazione o aumento della salinità delle acque superficiali e freatiche; risalita che potrebbe essere dovuta a fenomeni di diffusione, condizioni meteorologiche, effetti di marea e/o periodi di magra, nonché a una combinazione dei suddetti fenomeni.

**Ritenuto** che l'intervento proposto, collocato a brevissima distanza dalla ZPS/ZSC Orti Bottagone, al confine con l'area umida dei Perelli Bassi, in prossimità dell'Anpil La Sterpaia, in un'area agricola con prevalenti caratteri di seminaturalità che ha una rilevante funzione di zona tampone e di connessione ecologica per la posizione centrale rispetto al sistema naturale costituito dalla core area di Orti-Bottagone e dalle aree naturali disgiunte dei Perelli

Bassi (zona Ramsar) e della Sterpaia, comporti pressioni ambientali che possono causare il degrado della funzionalità ecologica dell'area e andare ad incidere sulle specie e gli habitat per cui è stato istituito il sito natura 2000;

**Considerato che**, per quanto concerne i citati Siti della Rete natura 2000, occorre fare riferimento alla norma regionale (L.R. 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale..." e ss.mm.ii), che all'art. 88 disciplina la "*Valutazione di incidenza di interventi e progetti*", di seguito VincA, per la quale occorre valutare se "siano ragionevolmente ipotizzabili eventuali impatti ed incidenze significative derivanti degli interventi in progetto sulle specie, sugli habitat e/o sull'integrità del sito della Rete Natura 2000, con riferimento agli obiettivi di conservazione dei siti medesimi.

**Tenuto conto che** lo Screening di incidenza, quale livello preliminare del procedimento di valutazione di incidenza, di per sé non permette di escludere che vi saranno effetti rilevanti sul Sito Natura 2000 in questione (cfr. Commissione Europea, DG Ambiente, 2002 - Guida metodologica alle indicazioni dell'art. 6 comma 3 e 4 della direttiva Habitat);

## **CONCLUSIONI**

**Per quanto premesso, si esprime la seguente valutazione, effettuata in base alle informazioni fornite ed agli approfondimenti istruttori effettuati: allo stato attuale delle conoscenze permane un margine di incertezza che non permette di escludere un'incidenza negativa significativa del progetto sulle specie/habitat del Sito e sull'integrità del medesimo. Si rileva, pertanto, la necessità di sottoporre il progetto in esame alla seconda fase, ossia alla Valutazione appropriata, prevista dalla procedura di Valutazione di incidenza, di cui alla L.R. 30/15 art. 88 e ss.mm.ii.**

Per i contenuti dello Studio di Incidenza si rimanda a quanto previsto dai Paragrafi 3.3 e 3.4 delle **Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VincA)** ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" Art. 6 paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.303 del 28-12-2019.

Quale contributo alle verifiche di competenza dell'Amministrazione Comunale in materia di governo del territorio, si rileva che il Regolamento della Riserva naturale, peraltro richiamato dal Regolamento Urbanistico (RU) coordinato tra i Comuni di Campiglia Marittima, Piombino e Suvereto (ottobre 2020), prevede espressamente, tra le finalità dell'area contigua:

- a) all'art. 15, Punto 7 lettera e): <<Il mantenimento e la tutela del paesaggio agricolo tradizionale>>;
- b) all'art. 15, Punto 7 lettera f): <<La valorizzazione del ruolo di corridoio ecologico delle Aree Contigue con particolare riferimento al collegamento con la vicina Area Naturale Protetta di Interesse Locale "Sterpaia">>.

***Si precisa che il procedimento di ns. competenza decorrerà nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Settore ai sensi dell'art. 87, comma 2 della l.r. 30/2015, dell'istanza di valutazione appropriata.***

am/sm/gi/lp

Settore Tutela della Natura e del Mare  
Il Dirigente  
(Ing. Gilda Ruberti)